

REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

PUBBLICATO DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE – ASSEMBLEA
LEGISLATIVA DELLA LIGURIA – VIA FIESCHI 15 – GENOVA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010-54.851

Redazione: Tel. 010 5485663 - 4974 - 4038

PARTE SECONDA

Atti di cui all'art. 4 della Legge Regionale 24 dicembre 2004, n. 32 e ss. mm. e ii.

SOMMARIO

- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 08/02/2017 N. 101**
Approvazione schema di convenzione tra Regione Liguria e F.I.L.S.E.
S.p.A. per l'attuazione delle azioni 1.2.4 e 3.1.1 del POR FESR 2014 -
2020. (Impegno di spesa € 2.250.802,40). pag. 6
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 08/02/2017 N. 103**
Comune di Quiliano (Sv) - Approvazione di variante al PUC, ai sensi
del combinato disposto art 44 e art 38, c. 9, l.r. n 36/1997, concernente
il complessivo aggiornamento ed adeguamento dello stesso alle
sopervenute disposizioni normative. pag. 17
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 06/02/2017
N. 18**
Nomina Ispettori Fitosanitari del Settore Fitosanitario Regionale ai
sensi del D.lgs. 214/2005 e ss.mm.ii.. pag. 18
- COMUNICATO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**
relativo all'esito del referendum consultivo regionale di Ortonovo di
domenica 5 febbraio 2017 sul quesito "Volete voi che la denominazione
del Comune di Ortonovo venga mutata da Ortonovo a Luni?" ai sensi
della L.R. 28.11.1977, n. 44". pag. 19
- DECRETO DIRETTORE GENERALE SETTORE BILANCIO E
RAGIONERIA 24/01/2017 N. 12**

- Variazioni compensative nell'ambito del medesimo Macroaggregato al Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2017-2019 ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 118/2011- € 5.000,00 (4° Provvedimento).** pag. 21
- DECRETO DIRETTORE GENERALE SETTORE BILANCIO E RAGIONERIA 24/01/2017 N. 13**
Variazioni compensative nell'ambito del medesimo Programma al Bilancio di previsione per gli anni finanziari 2017-2019 ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 118/2011 - € 50.000,00 (2° Provvedimento). pag. 22
- DECRETO DIRETTORE GENERALE SETTORE BILANCIO E RAGIONERIA 27/01/2017 N. 18**
Variazioni compensative nell'ambito del medesimo Macroaggregato al Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2017-2019 ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 118/2011- € 9.046,81 (5° Provvedimento). pag. 25
- DECRETO DIRETTORE GENERALE SETTORE BILANCIO E RAGIONERIA 27/01/2017 N. 23**
Variazioni compensative nell'ambito del medesimo Programma al Bilancio di previsione per gli anni finanziari 2017-2019 ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 118/2011 - € 30.000,00 (3° Provvedimento). pag. 27
- DECRETO DIRIGENTE SETTORE ECOSISTEMA COSTIERO E ACQUE 02/02/2017 N. 383**
Autorizzazione ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n. 152/06 all'Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre - Area Marina Protetta delle Cinque Terre per l'immersione in mare di manufatti per strutture di ormeggio nel Comune di Riomaggiore. pag. 29
- DECRETO DIRIGENTE SETTORE ECOSISTEMA COSTIERO E ACQUE 02/02/2017 N. 384**
Art. 109 del D.Lgs. 152/06 - Autorizzazione al Comune di Moneglia per immersione in mare di massi e pietrisco di cava per la realizzazione della pista di cantiere e del ripristino della scogliera in Località La Secca. pag. 30
- DECRETO DIRIGENTE SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE AGRICOLE E FLOROVIVAISMO 24/01/2017 N. 401**
Attuazione della DGR n. 721/2016 - riconoscimento di idoneità e iscrizione nell'elenco regionale dei Prestatori di servizi. Istituto regionale per la Floricoltura di Sanremo. pag. 31
- DECRETO DIRIGENTE SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE AGRICOLE E FLOROVIVAISMO 02/02/2017 N. 402**
Riconoscimento del corso per assaggiatori Olio di Oliva programmato

dalla Organizzazione Nazionale Assaggiatori Olio di Oliva (O.N.A.O.O.) nei giorni 3, 4, 5, 6 e 7 aprile 2017. pag. 33

DECRETO DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO GENOVA 01/02/2017 N. 423
GNO02635 - Autorizzazione idraulica ex RD 523/1904 per sistemazione della struttura di protezione della pila n°6 del Viadotto Bisagno e nella movimentazione di materiale nel T.Bisagno in Comune di Genova (GE). pag. 34

DECRETO DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO GENOVA 02/02/2017 N. 424
GNO02627- Autorizzazione idraulica ex RD 523/1904 per interventi ricadenti in fascia inedificabilità rio Rio d'Iso, nell'ambito realizzazione nuovo parcheggio pubblico Via Reborà 9, loc. Isoverde, Campomorone (GE). pag. 36

DECRETO DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO GENOVA 02/02/2017 N. 425
GNO02595 - Autorizzazione idraulica ex RD 523/1904 per Ricostruzione difesa spondale in loc. Scaruglia del Comune di San Colombano Certenoli (GE) sul Torr. Lavagna. pag. 38

DECRETO DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO GENOVA 02/02/2017 N. 426
GNO02473 - Autorizzazione idraulica ex RD 523/1904 per opere di urbanizzazione connesse alla realizzazione di fabbricato ad uso commerciale in Loc. Case Nuove - Via De Gasperi in Comune di Casarza Ligure (GE) in fregio al Torr. Petronio. pag. 40

DECRETO DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO GENOVA 02/02/2017 N. 427
GNO02639 - Autorizzazione idraulica ex RD 523/1904 per rampa carrabile di accesso ai piani superiori di edificio in via G. Ratto 17R Rio San Michele in Comune di Genova (GE). pag. 42

DECRETO DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO GENOVA 01/02/2017 N. 428
GNO02640 - Autorizzazione idraulica ex RD 523/1904 per sistemazione idrogeologica delle opere di protezione esistenti dell'attraversamento in subalveo del Fosso Goesina - Comune di Serra Riccò (GE). pag. 44

DECRETO DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO GENOVA 01/02/2017 N. 430
GNO02462 - Nulla Osta in sanatoria per realizzazione di muro di contenimento. Torr.:Scagnelli. Loc.: Via Contrada 7. Comune: Cicagna Rich.:Sig. Raffetto Franco. pag. 46

- DECRETO DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO LA SPEZIA
20/01/2017 N. 453
SPD1074 - Concessione di derivazione d'acqua, ad uso irriguo, dal pozzo ubicato al Fg. 28 mappale 962 del comune di Sarzana, località San Lazzaro.Ditta: Galletto Marisa.** pag. 47
- DECRETO DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO GENOVA
06/02/2017 N. 460
GNO02587 Autorizzazione idraulica ex RD 523/1904 per sistemazione aree esterne e realizzazione tettoie in fregio al Torrente Isolona in Comune di Orero(GE).** pag. 48
- DECRETO DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO GENOVA
06/02/2017 N. 461
GNO02597 Autorizzazione idraulica ex RD 523/1904 per la realizzazione di un impianto tecnologico per l'aspirazione delle polveri in adiacenza a fabbricato artigianale T. Sori in Comune di Sori (GE).** pag. 50
- DECRETO DIRIGENTESETTORE DIFESA DEL SUOLO GENOVA
06/02/2017 N. 462
GAC00918 L.64/1974 Opere in abitato da consolidare. "Lavori di manutenzione straordinaria consistenti nell'accorpamento di due unità immobiliari ad uso residenziale in Comune di Sant'Olcese Via Colletta civ. 8." Benef: Sig.ra Garrè Angela.** pag. 52
- DECRETO DIRIGENTE SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE
AGRICOLE E FLOROVIVAISMO 07/02/2017 N. 483
Attuazione DGR n. 721/2016: riconoscimento Prestatori di servizi.
CIPAT Genova** pag. 53
- DECRETO DIRIGENTE SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE
AGRICOLE E FLOROVIVAISMO 07/02/2017 N. 484
Attuazione DGR n.721/2016:Prestatori di Servizi.CIPAT Imperia.** pag. 55
- DECRETO DIRIGENTE SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE
AGRICOLE E FLOROVIVAISMO - SETTORE DEL 07/02/2017 N. 485
Attuazione DGR 721/2016 Riconoscimento Prestatori di Servizi
"Confcooperative Unione regionale Ligure".** pag. 57
- DECRETO DIRIGENTE SETTORE BILANCIO E RAGIONERIA
05/02/2017 N. 502
Prelevamento dal Fondo di riserva di cassa del Bilancio di Previsione per l'anno finanziario 2017 ai sensi art. 48 del D.Lgs. 118/2011 - euro 52.500,00 (2° provvedimento).** pag. 59

DECRETO DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO SAVONA E IMPERIA 06/02/2017 N. 503

IM - concessione in sanatoria di derivazione acqua a uso irriguo dal bacino del Torrente Arroscia (Rio Santa Lucia) in Comune di Pornassio. Ditta: Comune di Pornassio - prat. derivazione n. 231 - prat. amm.va n. 336.

pag. 62**DECRETO DIRIGENTE SETTORE BILANCIO E RAGIONERIA 08/02/2017 N. 512**

Variazioni per euro 100.000,00 al bilancio 2017-2019 ai sensi dell'art. 51, comma 4, del D.Lgs. 118/2011 - Adeguamento capitoli di entrata e di spesa relativi alle partite di giro (1° provvedimento).

pag. 63**DECRETO DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO LA SPEZIA 13/02/2017 N. 517**

SP AI 12818 - Autorizzazione all'esecuzione dei lavori di ripristino fondali del Fiume Magra in demanio marittimo. Revoca e modifiche del decreto dirigenziale n. 1788 del 20/04/2016.

pag. 66**DECRETO DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO DI SAVONA E IMPERIA**

Ditta: Balestra Augusto e Bianca (pratica n. 7). Domanda di concessione di derivazione d'acqua.

pag. 67

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 08/02/2017 N. 101

Approvazione schema di convenzione tra Regione Liguria e F.I.L.S.E. S.p.A. per l'attuazione delle azioni 1.2.4 e 3.1.1 del POR FESR 2014 - 2020. (Impegno di spesa € 2.250.802,40).

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

per le motivazioni esposte in premessa:

- di approvare lo schema di convenzione tra Regione Liguria e F.I.L.S.E. S.p.A. per la puntuale regolazione dei rapporti tra le parti relativi alle procedure afferenti al bando attuativo dell'Azione 1.2.4 del POR FESR 2014-2020 adottato con la deliberazione della Giunta regionale n. 164 dell'1/03/2016 e alla gestione delle corrispondenti risorse finanziarie ad esso assegnate, allegato (Allegato A) al presente provvedimento quale parte integrante e necessaria, dando mandato al Dirigente pro tempore del Settore Competitività, in qualità di Autorità di Gestione del POR FESR, alla sottoscrizione dello stesso;
- di approvare lo schema di convenzione tra Regione Liguria e F.I.L.S.E. S.p.A. per la puntuale regolazione dei rapporti tra le parti relativi alle procedure afferenti al bando attuativo dell'Azione 3.1.1 del POR FESR 2014-2020 adottato con la deliberazione della Giunta regionale n. 1014 del 28/10/2016 e alla gestione delle corrispondenti risorse finanziarie ad esso assegnate, allegato (Allegato B) al presente provvedimento quale parte integrante e necessaria, dando mandato al Dirigente pro tempore del Settore Competitività, in qualità di Autorità di Gestione del POR FESR, alla sottoscrizione dello stesso;
- di disporre la restituzione, a carico di F.I.L.S.E. S.p.A., della somma complessiva di € 2.265.442,40, derivante da risorse di cui alla legge regionale n. 2/2007 e alla misura 3.3 B del Docup 2000 - 2006, non utilizzate;
- di accertare, ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011, e ss.mm.ii., a carico di F.I.L.S.E. S.p.A. (C.F. 00616030102) la somma di cui sopra, pari a complessivi € 2.265.442,40, con imputazione sui seguenti capitoli di entrata del Bilancio di previsione 2017 - 2019 di cui:
 - € 2.250.802,40 sul capitolo di entrata n. 2593 "Recupero di somme non utilizzate relative agli interventi agevolativi regionali nel settore dello sviluppo economico" del Bilancio di previsione 2017 - 2019, con imputazione all'esercizio 2017 (scadenza 31/12/2017), vincolato al corrispondente capitolo di spesa n. 642 "Commissioni e rimborsi per l'attività di gestione degli interventi agevolativi regionali nel settore dello sviluppo economico";
 - € 14.640,00 sul capitolo 2525 "Recupero di somme già erogate sui capitoli di spesa del bilancio regionale e non utilizzate dal beneficiario" del Bilancio di previsione 2017 - 2019, con imputazione all'esercizio 2017 (scadenza 31/12/2017);
- di autorizzare la spesa complessiva di € 2.250.802,40 IVA inclusa, a favore di F.I.L.S.E. S.p.A., con sede a Genova in Via Peschiera 16, così distinta:
 - € 347.602,40 a titolo di corrispettivo spettante per le attività affidate relative alle procedure afferenti al bando attuativo dell'Azione 1.2.4 del POR FESR 2014-2020 adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 164 dell'1/03/2016;
 - € 1.903.200,00 a titolo di corrispettivo spettante per le attività affidate relative alle procedure afferenti al bando attuativo dell'Azione 3.1.1 del POR FESR 2014-2020 adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 1014 del 28/10/2016;
- di disporre l'impegno, ai sensi dell'articolo 56 decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, e ss.mm.ii, a favore di F.I.L.S.E. S.p.A., con sede a Genova, in Via Peschiera 16, della somma di € 2.250.802,40, sul capitolo n. 642 del bilancio di previsione 2017 - 2019, con imputazione all'esercizio 2017, (scadenza 31 dicembre 2017), così distinta:
 - € 347.602,40 a titolo di corrispettivo spettante per le attività affidate relative alle procedure afferenti al bando attuativo dell'Azione 1.2.4 del POR FESR 2014-2020 adottato con deliberazione

- della Giunta regionale n. 164 dell'1/03/2016;
- € 1.903.200,00 a titolo di corrispettivo spettante per le attività affidate relative alle procedure afferenti al bando attuativo dell'Azione 3.1.1 del POR FESR 2014-2020 adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 1014 del 28/10/2016;
 - di dichiarare, ai sensi del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, e ss.mm.ii., che le somme impegnate e non liquidate con il presente atto saranno successivamente liquidate nel rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata di cui al punto 6.1 dell'allegato 4/2 al citato decreto, con le modalità previste per le singole tipologie di spesa;
 - di dare atto che alla liquidazione delle somme come sopra impegnate si provvederà a termini dell'art. 57 del D.L.gs.23 giugno 2011, n. 118 e del punto 6.1 dell'allegato 4/2 del medesimo D.L.gs., secondo le modalità previste nel succitato schema di convenzione;
 - di dare atto che, in forza di quanto disposto dall'articolo 53 comma 14 del D.L.gs. 30 marzo 2001 n. 165, all'assolvimento degli obblighi di comunicazione all'Anagrafe delle Prestazioni, presso il Dipartimento della Funzione Pubblica, Presidenza del Consiglio dei Ministri si provvederà di concerto con il Settore Amministrazione Generale che è deputato al ricevimento dei dati del contratto e al successivo inserimento informatico nel portale appositamente istituito;
 - di dare atto che è obbligo della Struttura Competitività dare comunicazione, entro venti giorni dall'effettuazione dei pagamenti, alla competente Struttura regionale in materia di gare e contratti, trasmettendo l'importo, la data e se trattasi di acconto o saldo;
 - di dare atto che il presente provvedimento comprensivo di allegati verrà pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e sul sito Web della Regione.
 - Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO

Roberta Rossi

(segue allegato)

ALLEGATO A

CONVENZIONE TRA LA REGIONE LIGURIA E LA FINANZIARIA LIGURE PER LO SVILUPPO ECONOMICO FIL.S.E. S.p.A. PER L'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE INERENTI ALLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELL'AZIONE 1.2.4 DEL P.O.R. F.E.S.R 2014 -2020 E LA GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE.

Genova, addì..... del mese di dell'anno 201...,

TRA

La Regione Liguria (C.F. n. 00849050109) di seguito per brevità denominata semplicemente Regione, rappresentata dalla Dott.ssa Gloria Donato, nata a Genova, il 22/04/1969, Dirigente pro tempore del Settore Competitività, in qualità di Autorità di Gestione, domiciliata per la carica in via Fieschi 15 – 16121 Genova a ciò autorizzato con deliberazione della Giunta Regionale n..... del

E

La Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico – FIL.S.E. S.p.A. (C.F. 00616030102), di seguito denominata FIL.S.E., rappresentata da, nato a il, in qualità di, domiciliato per la carica in via Peschiera 16 – 16122 Genova, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione del.....;

PREMESSO CHE

- la Commissione Europea con Decisione di esecuzione n. C (2015) 927 del 12 febbraio 2015, ha approvato determinati elementi del programma operativo “POR Liguria FESR” per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” per la regione Liguria in Italia, di seguito POR FESR;
- la Giunta regionale, con deliberazione del 6 febbraio 2015, n. 78 ha individuato come Autorità di gestione del POR FESR 2014/2020, il Dirigente del Settore Competitività, designazione che si intenderà perfezionata a seguito dell’esito positivo del parere dell’Autorità di Audit come previsto dalla procedura indicata dall’art. 124 comma 2 del Regolamento (UE) 1303/2013;
- nell’ambito dell’Asse prioritario 1 “Ricerca e Innovazione” è prevista l’azione 1.2.4 “Supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo su poche aree tematiche di rilievo e all’applicazione di soluzioni tecnologiche funzionali alla realizzazione delle strategie di S3”;
- la Giunta regionale con deliberazione n. 1473 del 23/12/2015 ha assegnato all’azione 1.2.4 dell’OT I del POR FESR 2014 – 2020 la dotazione finanziaria di € 10.000.000,00, individuando FIL.S.E. S.p.A. quale soggetto gestore dei bandi relativi all’azione sopra citata, in quanto soggetto in house della Regione Liguria;
- la Giunta regionale con deliberazione n. 164 dell’ 1/03/2016 ha approvato il bando attuativo relativo all’azione 1.2.4 del POR FESR 2014-2020, con una dotazione di risorse finanziarie di € 10.000.000,00;
- la Giunta regionale con deliberazione n. 420 del 06/05/2016 ha:
 - designato FIL.S.E. SpA quale Organismo intermedio ai sensi dell’art. 123 del Regolamento (UE) 1303/2013 per lo svolgimento delle attività e dei compiti relativi all’attuazione delle misure nell’ambito delle azioni 1.1.3, 1.2.4 e 3.1.1 del POR FESR 2014/2020;
 - approvato, ai sensi dell’art. 123 comma 6, lo schema di accordo tra l’Autorità di gestione del POR FESR 2014-2020 e FIL.S.E. SpA;
 - stabilito di provvedere, attraverso successive specifiche convenzioni tra Regione Liguria e FIL.S.E. S.p.A., alla puntuale regolazione delle procedure afferenti alle disposizioni attuative delle singole misure attivate e la gestione delle corrispondenti risorse finanziarie assegnate;
 - l’Accordo è stato sottoscritto tra le parti in data 30/05/2016;
 - per quanto sopra risulta necessario procedere all’integrazione del suesposto accordo mediante la puntuale regolazione dei rapporti tra le parti , afferenti all’espletamento delle procedure inerenti

al bando attuativo dell'azione 1.2.4 del P.O.R. F.E.S.R. 2014 – 2020 approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 164 dell' 1/03/2016 e alla gestione delle corrispondenti risorse finanziarie assegnate;

- per quanto non espressamente citato nella presente convenzione, si rinvia alla normativa comunitaria, nazionale e regionale applicabile, con particolare riferimento:
 - al Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
 - al Regolamento UE n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo Europeo di sostegno regionale (FESR) che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
 - ai Regolamenti delegati della Commissione per il periodo 2014 -2020;
 - ai Regolamenti di esecuzione della Commissione per il periodo 2014 – 2020;

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

Le premesse, gli atti e i documenti richiamati, la scheda relativa alla specifica azione 1.2.4 contenuta nel P.O.R. F.E.S.R. 2014 – 2020 e il bando approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 164 dell'1/03/2016, costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2

La presente convenzione integra l'accordo per l'assegnazione delle funzioni di O.I. relative a determinate misure nell'ambito delle azioni 1.1.3, 1.2.4 e 3.1.1 del P.O.R. F.E.S.R. 2014 -2020 sottoscritto tra Regione e F.I.L.S.E. in data 30/05/2016, mediante la puntuale regolazione dei rapporti tra le parti afferenti all'espletamento delle procedure inerenti al bando attuativo dell'azione 1.2.4 del P.O.R. F.E.S.R. 2014 – 2020 approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 164 dell' 1/03/2016 e alla gestione delle corrispondenti risorse finanziarie assegnate.

Art. 3

1. La Regione affida a F.I.L.S.E. la gestione delle risorse finanziarie assegnate al bando attuativo della misura 1.2.4 "Supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo su poche aree tematiche di rilievo e all'applicazione di soluzioni tecnologiche funzionali alla realizzazione delle strategie di S3" nell'ambito dell'Asse Prioritario 1 "Ricerca e Innovazione" del POR FESR 2014 – 2020, approvato con deliberazioni della Giunta regionale n. 164 dell' 1/03/2016, di importo complessivo di € 10.000.000,00, con l'incarico di gestione degli interventi previsti dal bando medesimo secondo le modalità ivi contenute.
2. F.I.L.S.E. provvede alla gestione delle risorse finanziarie affidate per l'attuazione degli interventi di cui al precedente comma 1 e svolge le attività e i compiti ad essa assegnati ai sensi dell'Accordo per l'assegnazione delle funzioni di Organismo Intermedio, siglato dalle parti in data 30/05/2016;
3. F.I.L.S.E. si impegna ad applicare le disposizioni della legge regionale 25 novembre 2009, n. 56 recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Art. 4

1. F.I.L.S.E. provvede a depositare le risorse finanziarie di cui all'art. 3, trasferite da Regione, su un conto corrente separato dalle altre proprie attività e a gestirle con contabilità analitica, con l'obbligo di non istituire sulle somme vincoli di alcun genere. F.I.L.S.E. terrà una gestione amministrativa e contabile separata e ne indicherà la consistenza nel proprio bilancio. La contabilità dovrà evidenziare distintamente l'importo delle agevolazioni erogate sulla base della dotazione disponibile.

2. F.I.L.S.E., ai sensi dell'articolo 140 del Regolamento (UE) n. 1303/2016, dovrà tenere a disposizione della Commissione europea e della Corte dei conti europea, per un periodo di tre anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese dell'operazione, tutti i giustificativi di spesa relativi alla gestione dell'Azione e la documentazione contabile ed amministrativa relativa a ciascun esercizio.
3. I proventi e gli oneri di qualsiasi natura saranno portati direttamente a incremento o a decremento delle disponibilità totali del fondo.
4. F.I.L.S.E. si impegna a gestire le giacenze del fondo, temporaneamente non utilizzate per le finalità del fondo, in modo tale da assicurarne e garantirne primariamente la consistenza e nel rispetto di tale primario obiettivo, ricavare un rendimento idoneo a garantirne la remunerazione, potendole impiegare per l'acquisto di titoli di Stato e similari e operazioni finanziarie esenti da rischi. Le forme di gestione della liquidità dovranno in ogni caso essere tali da consentire l'immediato smobilizzo in tempo utile per l'erogazione dei nuove agevolazioni. I proventi derivanti da tale gestione finanziaria dovranno essere accreditati al fondo.

Art. 5

1. La disponibilità del fondo è costituita dalla dotazione di cui all'art. 3 e viene alimentata dai proventi maturati sulle somme di denaro ivi depositate, che verranno versati alla Regione con le modalità che saranno da essa definite e indicate a F.I.L.S.E., da eventuali riduzioni di contributo e dagli eventuali recuperi di somme erogate.
2. Per contro, tali disponibilità vengono diminuite dalle erogazioni delle agevolazioni liquidate e dalle eventuali perdite.
3. La disponibilità del fondo è, altresì, implementata da eventuali ulteriori stanziamenti assegnati dalla Regione.
4. In tal caso saranno stipulati tra le parti idonei atti integrativi della presente Convenzione.

Art. 6

1. La presente Convenzione ha efficacia, salvo ipotesi di revoca totale o parziale per giustificati motivi, fino al termine del semestre successivo alla data di chiusura del Programma Operativo FESR, ovvero fino ad esaurimento di tutti gli effetti giuridici ed economici relativi alla programmazione dei fondi strutturali 2014-2020.
2. Le operazioni di erogazione dei contributi devono essere effettuate entro la data di chiusura del POR FESR.
3. Alla scadenza della convenzione, F.I.L.S.E. provvederà alla quantificazione delle eventuali giacenze delle risorse che, successivamente alla stima, dovranno essere versate alla Regione.

Art. 7

F.I.L.S.E. SpA dichiara che il personale impegnato nell'incarico, non si trova, per l'espletamento dello stesso, in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e contrattuali.

Art. 8

1. F.I.L.S.E. S.p.A. dovrà consentire a funzionari regionali, ministeriali e della Commissione Europea nonché alla Corte dei Conti europea l'ispezione e controllo della documentazione relativa alla gestione delle agevolazioni, fornendo altresì informazioni, dati e documenti relativi all'attuazione degli interventi. F.I.L.S.E. dovrà inoltre adoperarsi affinché sia consentito di effettuare ispezioni e controlli presso i soggetti beneficiari delle agevolazioni.
2. La Regione, in caso di gravi e reiterate inadempienze di F.I.L.S.E. in ordine all'attuazione della misura in argomento ed agli obblighi prescritti dalla presente convenzione, si riserva la facoltà di assumere direttamente la gestione dell'Azione previa contestazione degli addebiti e formulazione delle relative controdeduzioni entro un termine prefissato. L'eventuale provvedimento di revoca disciplinerà altresì le modalità di attuazione dello stesso.
3. In caso di utilizzo delle disponibilità assegnate per operazioni non conformi alla presente convenzione gli Enti cofinanziatori (Regione, Stato, Commissione Europea) possono richiedere in ogni momento la restituzione di tutto o parte dell'affidamento.

Art. 9

1. A F.I.L.S.E. è riconosciuto per le attività di gestione delle agevolazioni di cui all'azione in oggetto, un corrispettivo stimato, in relazione ad un numero di domande da istruire ipotizzato in n. 44 (di cui n. 32 positive e n. 12 negative), nella somma complessiva di € 284.920,00 oltre IVA (€ 347.602,40 IVA inclusa), così distinta:
 - a) ogni anno lo 0,025% della dotazione finanziaria del fondo di cui all'art. 3, a copertura delle spese per le attività di costituzione e gestione del fondo, quantificate in relazione ai costi per tali attività, nella somma complessiva di € 20.000,00, oltre IVA;
 - b) l'importo di € 1.000,00 oltre IVA per ciascuna domanda istruita ma non ammessa all'agevolazione, a copertura dei costi diretti di istruttoria e gestione delle pratiche, quantificato in relazione alle specifiche attività previste e al relativo impegno delle professionalità interne;
 - c) l'importo di € 3.000,00 oltre IVA per ciascuna domanda ammessa all'agevolazione, a copertura dei costi diretti di istruttoria e gestione delle pratiche, quantificato in relazione alle specifiche attività previste e al relativo impegno delle professionalità interne;
 - d) l'importo di € 42.900,00 oltre IVA per le attività di supporto operativo specialistico;
 - e) € 17.500,00 oltre IVA a copertura dei costi diretti per l'attività di animazione sul territorio, dell'attività informativa ed esplicativa alle imprese nonché di informatizzazione (attività propedeutiche alla scrittura dei template informatici per la piattaforma Bandi on Line relativi all'istruttoria, all'erogazione, ai controlli);
 - f) € 56.520,00 oltre IVA per spese generali afferenti alle attività di cui ai precedenti punti a), b), c), d) ed e);
 - g) l'importo di € 40.000,00 oltre IVA, a titolo di rimborso dei costi esterni per i compensi degli esperti di settore di cui F.I.L.S.E. eventualmente si avvalga per le verifiche tecniche dei progetti sia nella fase istruttoria che nella fase di controllo successivo alla fase di concessione delle agevolazioni
2. L'importo complessivo effettivo del corrispettivo verrà determinato in relazione al numero reale delle pratiche esaminate, fermo restando che l'importo massimo riconoscibile a valere sulla presente convenzione non può superare la somma complessiva degli importi di cui al comma 1. Ove, a fronte di un numero di pratiche superiore rispetto a quello stimato di cui al comma 1, i costi di cui al comma 1 siano superiori alle somme previste dalla presente Convenzione, le Parti potranno stipulare una separata convenzione per la copertura dei costi eccedenti di F.I.L.S.E., previa individuazione da parte di Regione delle necessarie risorse ed in coerenza alle modalità dell' "in house providing".
3. Sono riconosciute, le spese sostenute a partire dalla data di approvazione del bando attuativo dell'Azione in oggetto, da rendicontare secondo quanto indicato al successivo art.10.
4. Le Parti convengono che gli oneri e costi di contenzioso legale eventualmente derivanti dalla gestione del bando, saranno oggetto di una separata convenzione che definirà le modalità di copertura dei relativi costi, con specifico riferimento ai costi specialistici esterni di supporto legale stragiudiziale e giudiziale.

Art. 10

1. F.I.L.S.E. è obbligata, per conto di Regione Liguria, a svolgere una corretta e adeguata attività di rendicontazione della gestione del Fondo.
2. Entro il 30 aprile di ciascun anno, F.I.L.S.E. trasmette a Regione un rapporto relativo alle attività ed allo stato delle operazioni effettuate nell'annualità precedente, contenente:
 - a. una relazione descrittiva delle attività svolte che evidenzia l'analisi dei movimenti, l'elenco delle operazioni effettuate, l'analisi dei proventi maturati, delle eventuali perdite accertate e dei recuperi a seguito di revoca delle somme erogate, i problemi eventualmente riscontrati e soluzioni proposte.
 - b. un bilancio della gestione delle risorse versate che evidenzia la dotazione assegnata, l'indicazione dei movimenti, l'ammontare dei proventi maturati, delle eventuali perdite accertate e dei recuperi a seguito di revoca delle somme erogate.
3. Il compenso spettante a F.I.L.S.E. S.p.A. viene corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento di regolari fatture ai fini fiscali, con le modalità e nelle misure di seguito indicate:
 - anticipo pari al 50% dell'importo complessivo spettante, alla sottoscrizione della presente convenzione;

- acconto pari al 45% dell'importo complessivo spettante, alla realizzazione di uno stato di avanzamento delle attività di istruttoria e gestione delle pratiche di cui alle lettere b) e c) del comma 1) dell'art. 9, corrispondente ad una quota di domande istruite pari ad almeno il 90% delle domande complessivamente presentate ed ad una quota di erogazioni effettuate a saldo pari ad almeno il 50% delle domande istruite positivamente;
 - saldo, alla completa realizzazione delle attività previste dalla presente convenzione.
4. Il riconoscimento delle quote di acconto e saldo come sopra determinate verrà effettuato previo esame del rendiconto, presentato da F.I.L.S.E. a corredo della richiesta della corresponsione di ciascuna quota.

Art. 11

Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 e ss.mm.ii., F.I.L.S.E. dà il proprio incondizionato consenso al trattamento dei propri dati per l'esecuzione di tutte le operazioni connesse al presente contratto, incluse quelle di pubblicazione sul sito Web e sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, di comunicazione all'Anagrafe delle Prestazioni, presso il Dipartimento della Funzione Pubblica, Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché per fini statistici.

Art. 12

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra F.I.L.S.E. e Regione Liguria in merito alla esistenza, validità, interpretazione, esecuzione, adempimento/inadempimento della presente convenzione il foro competente è in via esclusiva il Foro di Genova.
2. Per tutte le controversie di cui al precedente primo comma le parti si impegnano al reciproco preavviso, con indicazione sommaria delle ragioni della lite, prima di adire l'Autorità giudiziaria.

Art. 13

1. Sono a carico di FILSE tutti gli oneri, anche tributari, e le spese relative alla presente convenzione quali, ad esempio, le eventuali spese notarili, bolli, carte bollate. Le spese di eventuale registrazione della presente convenzione saranno a carico della parte che con il suo inadempimento la rendesse necessaria.
2. A carico di FILSE restano, inoltre, le imposte e gli altri oneri che, direttamente o indirettamente, gravino sulle prestazioni oggetto della presente convenzione.

Art. 14

Per tutto quanto non espressamente stabilito e pattuito si invia alle vigenti norme in materia.

Letto, approvato, sottoscritto

Per Regione Liguria
Il Dirigente del Settore Competitività
Dott. Gloria Donato

Per F.I.L.S.E. Spa

ALLEGATO B

CONVENZIONE TRA LA REGIONE LIGURIA E LA FINANZIARIA LIGURE PER LO SVILUPPO ECONOMICO F.I.L.S.E. S.p.A. PER L'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE INERENTI ALLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELL'AZIONE 3.1.1 DEL P.O.R. F.E.S.R 2014 - 2020 E LA GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE.

Genova, addì..... del mese di dell'anno 201...,

TRA

La Regione Liguria (C.F. n. 00849050109) di seguito per brevità denominata semplicemente Regione, rappresentata dalla Dott.ssa Gloria Donato, nata a Genova, il 22/04/1969, Dirigente pro tempore del Settore Competitività, in qualità di Autorità di Gestione, domiciliata per la carica in via Fieschi 15 - 16121 Genova a ciò autorizzato con deliberazione della Giunta Regionale n..... del

E

La Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico - F.I.L.S.E. S.p.A. (C.F. 00616030102), di seguito denominata F.I.L.S.E., rappresentata da, nato a il, in qualità di, domiciliato per la carica in via Peschiera 16 - 16122 Genova, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione del.....;

PREMESSO CHE

- la Commissione Europea con Decisione di esecuzione n. C (2015) 927 del 12 febbraio 2015, ha approvato determinati elementi del programma operativo "POR Liguria FESR" per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Liguria in Italia, di seguito POR FESR;
- la Giunta regionale, con deliberazione del 6 febbraio 2015, n. 78 ha individuato come Autorità di gestione del POR FESR 2014/2020, il Dirigente del Settore Competitività, designazione che si intenderà perfezionata a seguito dell'esito positivo del parere dell'Autorità di Audit come previsto dalla procedura indicata dall'art. 124 comma 2 del Regolamento (UE) 1303/2013;
- nell'ambito dell'Asse prioritario 3 "Competitività delle imprese" è prevista l'azione 3.1.1 "aiuti agli investimenti in macchinari impianti e beni tangibili e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendali finalizzata a sostenere in una fase critica dell'economia regionale, la ripresa degli investimenti produttivi";
- la Giunta regionale con deliberazione n. 1014 del 28/10/2016 ha:
 - approvato il bando attuativo relativo all'azione 3.1.1 del POR FESR 2014-2020, con una dotazione di risorse finanziarie di € 40.000.000,00;
 - designato F.I.L.S.E. SpA quale Organismo intermedio ai sensi dell'art. 123 del Regolamento (UE) 1303/2013 per lo svolgimento delle attività e dei compiti relativi all'attuazione dell'azione 3.1.1 del POR FESR 2014/2020;
 - approvato, ai sensi dell'art. 123 comma 6, lo schema di accordo tra l'Autorità di gestione del POR FESR 2014-2020 e F.I.L.S.E. SpA;
 - stabilito di provvedere, attraverso successiva specifica convenzione tra Regione Liguria e F.I.L.S.E. S.p.A., alla puntuale regolazione delle procedure afferenti alle disposizioni attuative delle singole misure attivate e la gestione delle corrispondenti risorse finanziarie assegnate;
- l'Accordo è stato sottoscritto tra le parti in data 02/12/2016;
- per quanto sopra risulta necessario procedere all'integrazione del suesposto accordo mediante la puntuale regolazione dei rapporti tra le parti, afferenti all'espletamento delle procedure inerenti al bando attuativo dell'azione 3.1.1 del P.O.R. F.E.S.R. 2014 - 2020 approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1014 del 28/10/2016 e alla gestione delle corrispondenti risorse finanziarie

assegnate;

- per quanto non espressamente citato nella presente convenzione, si rinvia alla normativa comunitaria, nazionale e regionale applicabile, con particolare riferimento:
 - al Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
 - al Regolamento UE n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo Europeo di sostegno regionale (FESR) che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
 - ai Regolamenti delegati della Commissione per il periodo 2014 -2020;
 - ai Regolamenti di esecuzione della Commissione per il periodo 2014 – 2020;

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

Le premesse, gli atti e i documenti richiamati, la scheda relativa alla specifica azione 3.1.1 contenuta nel P.O.R. F.E.S.R. 2014 – 2020 e il bando approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1014 del 28/10/2016, costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2

La presente convenzione integra l'accordo per l'assegnazione delle funzioni di O.I. relative a determinate misure nell'ambito dell'azione 3.1.1 del P.O.R. F.E.S.R. 2014 -2020 sottoscritto tra Regione e F.I.L.S.E. in data 02/12/2016, mediante la puntuale regolazione dei rapporti tra le parti afferenti all'espletamento delle procedure inerenti al bando attuativo dell'azione 3.1.1 del P.O.R. F.E.S.R. 2014 – 2020 approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1014 del 28/10/2016 e alla gestione delle corrispondenti risorse finanziarie assegnate.

Art. 3

1. La Regione affida a F.I.L.S.E. la gestione delle risorse finanziarie assegnate al bando attuativo della misura 3.1.1 "aiuti agli investimenti in macchinari impianti e beni tangibili e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendali finalizzata a sostenere in una fase critica dell'economia regionale, la ripresa degli investimenti produttivi" nell'ambito dell'Asse Prioritario 3 "Competitività delle imprese" del POR FESR 2014 – 2020, approvato con deliberazioni della Giunta regionale n. 1014 del 28/10/2016, di importo complessivo di € 40.000.000,00, con l'incarico di gestione degli interventi previsti dal bando medesimo secondo le modalità ivi contenute.
2. F.I.L.S.E. provvede alla gestione delle risorse finanziarie affidate per l'attuazione degli interventi di cui al precedente comma 1 e svolge le attività e i compiti ad essa assegnati ai sensi dell'Accordo per l'assegnazione delle funzioni di Organismo Intermedio, siglato dalle parti in data 02/12/2016;
3. F.I.L.S.E. si impegna ad applicare le disposizioni della legge regionale 25 novembre 2009, n. 56 recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Art. 4

1. F.I.L.S.E. provvede a depositare le risorse finanziarie di cui all'art. 3, trasferite da Regione, su un conto corrente separato dalle altre proprie attività e a gestirle con contabilità analitica, con l'obbligo di non istituire sulle somme vincoli di alcun genere. F.I.L.S.E. terrà una gestione amministrativa e contabile separata e ne indicherà la consistenza nel proprio bilancio. La contabilità dovrà evidenziare distintamente l'importo delle agevolazioni erogate sulla base della dotazione disponibile.
2. F.I.L.S.E., ai sensi dell'articolo 140 del Regolamento (UE) n. 1303/2016, dovrà tenere a disposizione della Commissione europea e della Corte dei conti europea, per un periodo di tre anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese dell'operazione,

tutti i giustificativi di spesa relativi alla gestione dell'Azione e la documentazione contabile ed amministrativa relativa a ciascun esercizio.

3. I proventi e gli oneri di qualsiasi natura saranno portati direttamente a incremento o a decremento delle disponibilità totali del fondo.
4. F.I.L.S.E. si impegna a gestire le giacenze del fondo, temporaneamente non utilizzate per le finalità del fondo, in modo tale da assicurarne e garantirne primariamente la consistenza e nel rispetto di tale primario obiettivo, ricavare un rendimento idoneo a garantirne la remunerazione, potendole impiegare per l'acquisto di titoli di Stato e similari e operazioni finanziarie esenti da rischi. Le forme di gestione della liquidità dovranno in ogni caso essere tali da consentire l'immediato smobilizzo in tempo utile per l'erogazione delle nuove agevolazioni. I proventi derivanti da tale gestione finanziaria dovranno essere accreditati al fondo.

Art. 5

1. La disponibilità del fondo è costituita dalla dotazione di cui all'art. 3 e viene alimentata dai proventi maturati sulle somme di denaro ivi depositate, che verranno versati alla Regione con le modalità che saranno da essa definite e indicate a F.I.L.S.E., da eventuali riduzioni di contributo e dagli eventuali recuperi di somme erogate.
2. Per contro, tali disponibilità vengono diminuite dalle erogazioni delle agevolazioni liquidate e dalle eventuali perdite.
3. La disponibilità del fondo è, altresì, implementata da eventuali ulteriori stanziamenti assegnati dalla Regione.
4. In tal caso saranno stipulati tra le parti idonei atti integrativi della presente Convenzione.

Art. 6

1. La presente Convenzione ha efficacia, salvo ipotesi di revoca totale o parziale per giustificati motivi, fino al termine del semestre successivo alla data di chiusura del Programma Operativo FESR, ovvero fino ad esaurimento di tutti gli effetti giuridici ed economici relativi alla programmazione dei fondi strutturali 2014-2020.
2. Le operazioni di erogazione dei contributi devono essere effettuate entro la data di chiusura del POR FESR.
3. Alla scadenza della convenzione, F.I.L.S.E. provvederà alla quantificazione delle eventuali giacenze delle risorse che, successivamente alla stima, dovranno essere versate alla Regione.

Art. 7

F.I.L.S.E. SpA dichiara che il personale impegnato nell'incarico, non si trova, per l'espletamento dello stesso, in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e contrattuali.

Art. 8

1. F.I.L.S.E. S.p.A. dovrà consentire a funzionari regionali, ministeriali e della Commissione Europea nonché alla Corte dei Conti europea l'ispezione e controllo della documentazione relativa alla gestione delle agevolazioni, fornendo altresì informazioni, dati e documenti relativi all'attuazione degli interventi. F.I.L.S.E. dovrà inoltre adoperarsi affinché sia consentito di effettuare ispezioni e controlli presso i soggetti beneficiari delle agevolazioni.
2. La Regione, in caso di gravi e reiterate inadempienze di F.I.L.S.E. in ordine all'attuazione della misura in argomento ed agli obblighi prescritti dalla presente convenzione, si riserva la facoltà di assumere direttamente la gestione dell'Azione previa contestazione degli addebiti e formulazione delle relative controdeduzioni entro un termine prefissato. L'eventuale provvedimento di revoca disciplinerà altresì le modalità di attuazione dello stesso.
3. In caso di utilizzo delle disponibilità assegnate per operazioni non conformi alla presente convenzione gli Enti cofinanziatori (Regione, Stato, Commissione Europea) possono richiedere in ogni momento la restituzione di tutto o parte dell'affidamento.

Art. 9

1. A F.I.L.S.E. è riconosciuto per le attività di gestione delle agevolazioni di cui all'azione in oggetto, un

corrispettivo stimato, in relazione ad un numero di domande da istruire ipotizzato in n. 1.000 (di cui n. 800 positive e n. 200 negative), nella somma complessiva di € 1.560.000,00 oltre IVA (€ 1.903.200,00 IVA inclusa), così distinta:

- a) ogni anno lo 0,025% della dotazione finanziaria del fondo di cui all'art. 3, a copertura delle spese per le attività di costituzione e gestione del fondo, quantificate in relazione ai costi per tali attività, nella somma complessiva di € 80.000,00, oltre IVA;
 - b) l'importo di € 500,00 oltre IVA per ciascuna domanda istruita ma non ammessa all'agevolazione, a copertura dei costi diretti di istruttoria e gestione delle pratiche, quantificato in relazione alle specifiche attività previste e al relativo impegno delle professionalità interne;
 - c) l'importo di € 1.250,00 oltre IVA per ciascuna domanda ammessa all'agevolazione, a copertura dei costi diretti di istruttoria e gestione delle pratiche, quantificato in relazione alle specifiche attività previste e al relativo impegno delle professionalità interne;
 - d) € 20.000,00 oltre IVA a copertura dei costi diretti per l'attività di animazione sul territorio, dell'attività informativa ed esplicativa alle imprese nonché di informatizzazione (attività propedeutiche alla scrittura dei template informatici per la piattaforma Bandi on Line relativi all'istruttoria, all'erogazione, ai controlli);
 - e) € 360.000,00 oltre IVA per spese generali afferenti alle attività di cui ai precedenti punti a), b), c) e d);
2. L'importo complessivo effettivo del corrispettivo verrà determinato in relazione al numero reale delle pratiche esaminate, fermo restando che l'importo massimo riconoscibile a valere sulla presente convenzione non può superare la somma complessiva degli importi di cui al comma 1.
 3. Ove, a fronte di un numero di pratiche superiore rispetto a quello stimato di cui al comma 1, i costi di cui al comma 1 siano superiori alle somme previste dalla presente Convenzione, le Parti potranno stipulare una separata convenzione per la copertura dei costi eccedenti di F.I.L.S.E., previa individuazione da parte di Regione delle necessarie risorse ed in coerenza alle modalità dell' "in house providing".
 4. Sono riconosciute, le spese sostenute a partire dalla data di approvazione del bando attuativo dell'Azione in oggetto, da rendicontare secondo quanto indicato al successivo art.10.
 5. Le Parti convengono che gli oneri e costi di contenzioso legale eventualmente derivanti dalla gestione del bando, saranno oggetto di una separata convenzione che definirà le modalità di copertura dei relativi costi, con specifico riferimento ai costi specialistici esterni di supporto legale stragiudiziale e giudiziale.

Art. 10

1. F.I.L.S.E. è obbligata, per conto di Regione Liguria, a svolgere una corretta e adeguata attività di rendicontazione della gestione del Fondo.
2. Entro il 30 aprile di ciascun anno, F.I.L.S.E. trasmette a Regione un rapporto relativo alle attività ed allo stato delle operazioni effettuate nell'annualità precedente, contenente:
 - a) una relazione descrittiva delle attività svolte che evidenzia l'analisi dei movimenti, l'elenco delle operazioni effettuate, l'analisi dei proventi maturati, delle eventuali perdite accertate e dei recuperi a seguito di revoca delle somme erogate, i problemi eventualmente riscontrati e soluzioni proposte.
 - b) un bilancio della gestione delle risorse versate che evidenzia la dotazione assegnata, l'indicazione dei movimenti, l'ammontare dei proventi maturati, delle eventuali perdite accertate e dei recuperi a seguito di revoca delle somme erogate.
3. Il compenso spettante a F.I.L.S.E. S.p.A. viene corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento di regolari fatture ai fini fiscali, con le modalità e nelle misure di seguito indicate:
 - anticipo pari al 50% dell'importo complessivo spettante, alla sottoscrizione della presente convenzione;
 - acconto pari al 45% dell'importo complessivo spettante, alla realizzazione di uno stato di avanzamento delle attività di istruttoria e gestione delle pratiche di cui alle lettere b) e c) del comma 1) dell'art. 9, corrispondente ad una quota di domande istruite pari ad almeno il 90% delle domande complessivamente presentate ed ad una quota di erogazioni effettuate a saldo pari ad almeno il 50% delle domande istruite positivamente;

— saldo, alla completa realizzazione delle attività previste dalla presente convenzione.

4. Il riconoscimento delle quote di acconto e saldo come sopra determinate verrà effettuato previo esame del rendiconto, presentato da FI.L.S.E. a corredo della richiesta della corresponsione di ciascuna quota.

Art. 11

Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 e ss.mm.ii., FI.L.S.E. dà il proprio incondizionato consenso al trattamento dei propri dati per l'esecuzione di tutte le operazioni connesse al presente contratto, incluse quelle di pubblicazione sul sito Web e sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, di comunicazione all'Anagrafe delle Prestazioni, presso il Dipartimento della Funzione Pubblica, Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché per fini statistici.

Art. 12

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra FI.L.S.E. e Regione Liguria in merito alla esistenza, validità, interpretazione, esecuzione, adempimento/inadempimento della presente convenzione il foro competente è in via esclusiva il Foro di Genova.
2. Per tutte le controversie di cui al precedente primo comma le parti si impegnano al reciproco preavviso, con indicazione sommaria delle ragioni della lite, prima di adire l'Autorità giudiziaria.

Art. 13

1. Sono a carico di FILSE tutti gli oneri, anche tributari, e le spese relative alla presente convenzione quali, ad esempio, le eventuali spese notarili, bolli, carte bollate. Le spese di eventuale registrazione della presente convenzione saranno a carico della parte che con il suo inadempimento la rendesse necessaria.
2. A carico di FILSE restano, inoltre, le imposte e gli altri oneri che, direttamente o indirettamente, gravino sulle prestazioni oggetto della presente convenzione.

Art. 14

Per tutto quanto non espressamente stabilito e pattuito si invia alle vigenti norme in materia.

Letto, approvato, sottoscritto

Per Regione Liguria
Il Dirigente del Settore Competitività
Dott. Gloria Donato

Per FI.L.S.E. Spa

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 08/02/2017 N. 103

Comune di Quiliano (Sv) - Approvazione di variante al PUC, ai sensi del combinato disposto art 44 e art 38, c. 9, l.r. n 36/1997, concernente il complessivo aggiornamento ed adeguamento dello stesso alle sopravvenute disposizioni normative.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

1. di approvare - ai sensi del combinato disposto degli articoli 44 e 38, comma 9, della l.r. 36/1997 e s.m. - la variante al PUC di Quiliano in oggetto indicata, per le ragioni e con le modifiche riportate nella citata Relazione Tecnica n. 4 del 2.2.2017, allegata alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale.

La presente deliberazione sarà resa nota – ai sensi dell’articolo 38, comma 10, della l.r. n. 36/1997 e s.m. – mediante pubblicazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria anche ai sensi e per gli effetti della legge regionale 24.12.2004 n. 32 e s.m. ed in forma integrale sul sito regionale nonché mediante pubblicazione sul sito informatico comunale a norma dell’art. 32, comma 1 bis, della Legge 18.6.2009 n. 69 e dell’art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge 7.8.1990 n. 241 e s.m., è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, secondo le modalità di cui alla Legge 6.12.1971 n. 1034 e s.m., ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971 n. 1199 e s.m., rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione della deliberazione stessa.

IL SEGRETARIO

Roberta Rossi

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 06/02/2017 N. 18

Nomina Ispettori Fitosanitari del Settore Fitosanitario Regionale ai sensi del D.lgs. 214/2005 e ss.mm.ii. .

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Decreto Legislativo 19/8/2005 n. 214 e ss.mm.ii. “Attuazione della direttiva 2002/89/CE, concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali” che, all’art. 50 determina le competenze dei Servizi Fitosanitari Regionali;

VISTA la Legge Regionale n. 6 del 22/2/2005 concernente la disciplina fitosanitaria della produzione, commercializzazione e circolazione dei vegetali e dei prodotti vegetali;

ATTESO che il Titolo VII del citato D.lgs. n.° 214/2005 e ss.mm.ii. prevede che le operazioni relative ai controlli fitosanitari debbano essere effettuate da Ispettori fitosanitari operanti presso i Servizi Fitosanitari, muniti di apposito documento di riconoscimento e che agli stessi, in virtù di quanto previsto al Titolo VII, art. 35, comma 6, del D.lgs. citato, vengono attribuite le funzioni di Ufficiali di Polizia Giudiziaria ai sensi dell’art. 57 del Codice di Procedura Penale;

ATTESO che l’art. 4 comma 3 della Legge Regionale n° 6/2005 prevede che la competenza della nomina degli Ispettori Fitosanitari è del Presidente della Giunta Regionale;

PRESO ATTO che per garantire il necessario funzionamento del Servizio Fitosanitario Regionale è necessario procedere agli atti necessari alla nomina di Ispettori Fitosanitari, confermando, in parte, quelle già disposte con D.P.G.R. n. 40 del 30/11/2011 così come previsto dall’art. 34, comma 3, del D.lgs. n. 214/2005 e ss.mm.ii. ;

PRESO ATTO che, come disposto dall’art. 4 comma 4 della L.R. n. 6/2005 l’incarico di Ispettore Fitosanitario decade in caso di cessazione dal Servizio, collocamento a riposo, trasferimento ad altro ufficio, destinazione ad altro incarico non attinente alle funzioni ispettive, sanzioni disciplinari o altre

cause previste dalla normativa vigente o stabilite con apposito provvedimento della Giunta Regionale e che, al verificarsi dei casi sopra specificati, l'interessato deve restituire all'Amministrazione regionale la tessera di Ispettore entro 15 giorni a decorrere dalla data in cui si è verificata la decadenza dell'incarico salva cause di forza maggiore;

RITENUTO necessario, per garantire il funzionamento del Servizio Fitosanitario Regionale, provvedere alla nomina del seguente Ispettore Fitosanitario Casazza Alessandro dando atto che, in base a tale nomina vengono agli stessi conferiti i poteri previsti dalla Legge Regionale n° 45/1983 e dall'art. 35 del D.lgs. n° 214/2005 e ss.mm.ii. ;

ATTESO che il presente provvedimento rientra fra quelli di competenza del Presidente della Giunta Regionale ai sensi della lettera all. B), punto 2), dell'allegato della Deliberazione della Giunta Regionale n° 655/2006, e che si tratta di una nomina effettuata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 della L.R. n° 45/82 e di cui all'art. 4 della Legge Regionale n° 6/2005, di competenza del Presidente della Giunta Regionale;

DECRETA

1. di nominare il seguente Ispettore Fitosanitario ai sensi dell'art. 34 del D.lgs. n.° 214/2005 e ss.mm.ii., già nominato con D.P.G.R. n. 40 del 30/11/2011 ed in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa:

NOME	COGNOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA	NUMERO IDENTIFICATIVO
Alessandro	Casazza	Rovegno (Ge)	13/10/1958	018/07

2. di dare atto che l'incarico di Ispettore Fitosanitario decade in caso di cessazione dal servizio, collocamento a riposo, trasferimento ad altro ufficio, destinazione ad altro incarico non attinente alle funzioni di Ispettore, sanzioni disciplinari o altre cause previste dalla normativa vigente o stabilite con apposito provvedimento della Giunta Regionale e che, al verificarsi dei casi sopra specificati, l'interessato deve restituire all'Amministrazione regionale la tessera di Ispettore Fitosanitario entro 15 giorni a decorrere dalla data in cui si è verificata la decadenza dall'incarico salvo cause di forza maggiore;
3. di stabilire che copia del presente provvedimento venga inviata al Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Servizio Fitosanitario Centrale;
4. il presente decreto è trasmesso al Settore Personale della Regione Liguria per quanto di competenza;
5. il presente decreto è da inviare al Bollettino Ufficiale della Regione Liguria per la sua pubblicazione;
6. il presente decreto è da pubblicare sul sito WEB della Regione Liguria.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Giovanni Toti

Comunicato del Presidente della Giunta Regionale relativo all'esito del referendum consultivo regionale di Ortonovo di domenica 5 febbraio 2017 sul quesito "Volete voi che la denominazione del Comune di Ortonovo venga mutata da Ortonovo a Luni?" ai sensi della L.R. 28.11.1977, n. 44".

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO il proprio Decreto n.209 del 28 ottobre 2016 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 45 del 9 novembre 2016 con il quale è stato indetto il referendum regionale consultivo recante il seguente quesito "Volete voi che la denominazione del Comune di Ortonovo venga mutata da Ortonovo

a Luni?” per il quale sono stati chiamati ad esprimersi gli elettori del Comune di Ortonovo nella giornata di domenica 5 febbraio 2017;

ATTESO che , in esecuzione del predetto decreto , in data 5 febbraio 2017, si sono regolarmente svolte le operazioni elettorali nel comune di Ortonovo;

VISTI gli articoli 32 e 42 della legge regionale 28 novembre 1977 n.44 “Norme di attuazione dello Statuto sull’iniziativa e sui referendum popolari” e successive modificazioni e in particolare l’art.42, comma 2, il quale prevede che “Nei referendum consultivi obbligatori per l’istituzione di nuovi comuni, per la fusione fra comuni e per mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto quando in ciascuno dei comuni interessati abbia partecipato almeno il 30 per cento degli aventi diritto al voto e la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi in ciascuno degli stessi sia a favore della proposta “

VISTO il verbale dell’Ufficio Regionale per il Referendum presso la Corte d’Appello di Genova in data 7 febbraio 2017 che ha proclamato gli esiti del referendum;

RENDE NOTO

Che il referendum consultivo regionale in data 5 febbraio 2017 recante il seguente quesito “Volete voi che la denominazione del Comune di Ortonovo venga mutata da Ortonovo a Luni?” è stato accolto avendo superato il trenta per cento di partecipazione degli aventi diritto del Comune di Ortonovo e avendo superato la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi a favore della proposta sulla base delle seguenti espressioni di volontà degli elettori

Partecipazione al voto

Comune	Numero elettori	Numero votanti	% di partecipazione
Ortonovo	7.130	2.258	31,669

Voti validamente espressi

Comune di Ortonovo		
VOTI ATTRIBUITI ALLA RISPOSTA AFFERMATIVA		
	(SI): . . . N.	2.097
VOTI ATTRIBUITI ALLA RISPOSTA NEGATIVA		
	(NO): . . . N	152

Giovanni Toti

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SETTORE BILANCIO E RAGIONERIA 24/01/2017 N. 12**Variazioni compensative nell'ambito del medesimo Macroaggregato al Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2017-2019 ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 118/2011- € 5.000,00 (4° Provvedimento).**

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto Legislativo 23/06/2011, n.118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO in particolare l'articolo 51, che disciplina le variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale;

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2016, n. 35 "Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2017-2019";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1249 del 30 dicembre 2016 che approva il Documento Tecnico di Accompagnamento e il Bilancio Gestionale del Bilancio di Previsione Finanziario 2017 – 2019 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss. mm. e ii.;

VISTA altresì la deliberazione della Giunta Regionale n. 390 del 3 maggio 2016 "Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm. e ii. – DGR n. 1570 del 29/12/2015: definizione competenze degli atti di variazione di bilancio di cui agli art. 48 e 51";

CONSIDERATO che, con nota n. IN/2017/1093 del 20 gennaio 2017 il Settore Cultura e Spettacolo ha richiesto, al fine di poter imputare correttamente la spesa di acquisizione di servizi per l'organizzazione della manifestazione "Tenco in parole e musica" – dedicato a Luigi Tenco, 50 anni dopo", la variazione compensativa nello stato di previsione della spesa per euro 5.000,00 in termini di competenza e di cassa nell'ambito della Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali" Programma 2 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Macroaggregato 103 "Acquisto di beni e servizi" come di seguito evidenziato:

- Variazione allo stato di previsione della spesa del Bilancio Gestionale 2017-2019 in termini di competenza e di cassa – esercizio 2017:

Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali"

Programma 2 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale"

Macroaggregato 103 "Acquisto di beni e servizi"

(euro)

Cap. 3665	"Spese per iniziative di promozione culturale della	
U.1.03.02.11.000	regione – prestazioni professionali e specialistiche"	
Struttura 122140	ridenominato	- 5.000,00
		(cinquemila/00)

Cap. 3658	"Spese per iniziative di promozione culturale della regione	
Nuova istituzione	– altri servizi"	
U.1.03.02.99.000		+ 5.000,00
Struttura 122140		(cinquemila/00)

=

RITENUTO che ricorrano le condizioni per procedere alle variazioni compensative richieste per euro 5.000,00 in termini di competenza e di cassa nell'ambito della Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei

beni e delle attività culturali” Programma 2 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Macroaggregato 103 “Acquisto di beni e servizi” come meglio sopra specificato;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. sono apportate le seguenti variazioni compensative allo stato di previsione della spesa del Bilancio Gestionale 2017-2019 – esercizio 2017 per euro 5.000,00 in termini di competenza e di cassa nell’ambito della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali” Programma 1 “Organi istituzionali” e macroaggregato 103 “Acquisto di beni e servizi”:

Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”
Programma 2 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”
Macroaggregato 103 “Acquisto di beni e servizi”

		(euro)
Cap. 3665	“Spese per iniziative di promozione culturale della	
U.1.03.02.11.000	regione – prestazioni professionali e specialistiche”	
Struttura 122140	ridenominato”	- 5.000,00
		(cinquemila/00)
Cap. 3658	“Spese per iniziative di promozione culturale della regione	
Nuova istituzione	– altri servizi”	
U.1.03.02.99.000		
Struttura 122140		+ 5.000,00
		(cinquemila/00)
		=

2. è dato atto che ai sensi del paragrafo 11.5 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria – Allegato 4/2, la variazione approvata con il presente atto non deve essere trasmessa al tesoriere ai sensi dell’art.10, comma 4 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii..

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL DIRETTORE GENERALE
Claudia Morich

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SETTORE BILANCIO E RAGIONERIA 24/01/2017 N. 13

Variazioni compensative nell’ambito del medesimo Programma al Bilancio di previsione per gli anni finanziari 2017-2019 ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. 118/2011 - € 50.000,00 (2° Provvedimento).

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto Legislativo 23/06/2011, n.118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO in particolare l’articolo 51, che disciplina le variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale;

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2016, n. 35 “Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2017-2019”;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1249 del 30 dicembre 2016 che approva il Documento Tecnico di Accompagnamento e il Bilancio Gestionale del Bilancio di Previsione Finanziario 2017 – 2019 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss. mm. e ii.;

VISTA altresì la deliberazione della Giunta Regionale n. 390 del 3 maggio 2016 “Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm. e ii. – DGR n. 1570 del 29/12/2015: definizione competenze degli atti di variazione di bilancio di cui agli art. 48 e 51”;

CONSIDERATO che, con nota n. IN/2017/932 del 19 gennaio 2017, il Dipartimento Territorio ha richiesto di apportare la variazione compensativa nello stato di previsione della spesa per euro 50.000,00 in termini di competenza e di cassa nell’ambito della Missione 11 “Soccorso Civile” – Programma 1 “Sistema di protezione civile”, dal Macroaggregato 104 “Trasferimenti correnti” al Macroaggregato 103 “Acquisto di beni e servizi” per attivare l’acquisizione di due ingegneri da agenzie di lavoro interinale al fine di usufruire di servizi a supporto dell’attività di ricognizione degli interventi urgenti a seguito di eventi meteorologici di novembre 2016, come di seguito evidenziato:

- Variazione allo stato di previsione della spesa del Bilancio Gestionale 2017-2019 in termini di competenza e di cassa – esercizio 2017:

Missione 11 “Soccorso Civile”

Programma 1 “Sistema di protezione civile”

Macroaggregato 104 “Trasferimenti correnti”

(euro)

Cap. 1923	“Trasferimenti ad amministrazioni centrali per i programmi, le attività regionali di protezione civile ivi compreso il sistema meteorologico”	-50.000,00
U.1.04.01.01.000		
Struttura 153150		

(cinquantamila/00)

Macroaggregato 103 “Acquisto di beni e servizi”

Cap. 1924	“Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale per i programmi, le attività regionali di protezione civile, ivi compreso il sistema meteorologico”	+50.000,00
Nuova istituzione		
U.1.03.02.12.000		
Struttura 153150		

(cinquantamila/00)

===

RITENUTO che ricorrano le condizioni per procedere alle variazioni compensative richieste per euro 50.000,00 in termini di competenza e di cassa nell’ambito della Missione 11 “Soccorso Civile” – Programma 1 “Sistema di protezione civile”, dal Macroaggregato 104 “Trasferimenti correnti” al Macroaggregato 103 “Acquisto di beni e servizi” al fine di impegnare i fondi necessari alla copertura delle spese relative ad

acquisto di beni e servizi come meglio sopra specificato;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. sono apportate le seguenti variazioni compensative allo stato di previsione della spesa del Bilancio 2017-2019 – esercizio 2017 per euro 50.000,00 in termini di competenza e di cassa nell’ambito della Missione 11 “Soccorso Civile” – Programma 1 “Sistema di protezione civile”, dal Macroaggregato 104 “Trasferimenti correnti” al Macroaggregato 103 “Acquisto di beni e servizi”

- a) Variazioni allo stato di previsione della spesa del Documento Tecnico di Accompagnamento 2017-2019 in termini di competenza e di cassa – esercizio 2017:

(euro)

Missione 11 “Soccorso Civile”

Programma 1 “Sistema di protezione civile”

Macroaggregato 104 “Trasferimenti correnti” -50.000,00

(cinquantamila/00)

Missione 11 “Soccorso Civile”

Programma 1 “Sistema di protezione civile”

Macroaggregato 103 “Acquisto di beni e servizi” +50.000,00

(cinquantamila/00)

===

- b) Variazioni allo stato di previsione della spesa del Bilancio Gestionale 2017-2019 in termini di competenza e di cassa - esercizio 2017:

Missione 11 “Soccorso Civile”

Programma 1 “Sistema di protezione civile”

Macroaggregato 104 “Trasferimenti correnti”

(euro)

Cap. 1923 “Trasferimenti ad amministrazioni centrali per
U.1.04.01.01.000 i programmi, le attività regionali di protezione
Struttura 153150 civile ivi compreso il sistema meteoidrologico”

-50.000,00

(cinquantamila/00)

Macroaggregato 103 “Acquisto di beni e servizi”

Cap. 1924 “Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di
Nuova istituzione servizi da agenzie di lavoro interinale per i
U.1.03.02.12.000 programmi, le attività regionali di protezione
Struttura 153150 civile, ivi compreso il sistema meteoidrologico”

+50.000,00

(cinquantamila/00)

===

2. è dato atto che ai sensi del paragrafo 11.5 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria – Allegato 4/2, la variazione approvata con il presente atto non deve essere trasmessa al tesoriere ai sensi dell'art.10, comma 4 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii..

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL DIRETTORE GENERALE
Claudia Morich

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SETTORE BILANCIO E RAGIONERIA 27/01/2017 N. 18

Variazioni compensative nell'ambito del medesimo Macroaggregato al Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2017-2019 ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 118/2011- € 9.046,81 (5° Provvedimento).

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto Legislativo 23/06/2011, n.118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO in particolare l'articolo 51, che disciplina le variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale;

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2016, n. 35 “Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2017-2019”;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1249 del 30 dicembre 2016 che approva il Documento Tecnico di Accompagnamento e il Bilancio Gestionale del Bilancio di Previsione Finanziario 2017 – 2019 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss. mm. e ii.;

VISTA altresì la deliberazione della Giunta Regionale n. 390 del 3 maggio 2016 “Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm. e ii. – DGR n. 1570 del 29/12/2015: definizione competenze degli atti di variazione di bilancio di cui agli art. 48 e 51”;

CONSIDERATO che, con nota n. IN/2017/914 del 19 gennaio 2017 il Dipartimento Agricoltura, Turismo, Formazione e Lavoro ha richiesto, al fine di consentire una redistribuzione maggiormente funzionale delle attività di progetto che saranno attribuite al sistema camerale regionale e all'Agenzia in Liguria, la variazione compensativa nello stato di previsione della spesa per euro 9.046,81 in termini di competenza e di cassa nell'ambito della Missione 7 “Turismo” Programma 1 “Sviluppo e valorizzazione del turismo”, Macroaggregato 104 “Trasferimenti correnti” come di seguito evidenziato:

- Variazione allo stato di previsione della spesa del Bilancio Gestionale 2017-2019 in termini di competenza e di cassa – esercizio 2017:

Missione 7 “Turismo”

Programma 1 “Sviluppo e valorizzazione del turismo”

Macroaggregato 104 “Trasferimenti correnti”

(euro)

Cap. 8437	“Trasferimento ad istituzioni sociali private dei	
U.1.04.04.01.000	fondi provenienti dallo Stato per la realizzazione di	
Struttura	progetti di eccellenza per lo sviluppo e la promozione	
148100	del sistema turistico nazionale”	- 9.046,81

(novemilaquarantasei/81)

Cap. 8436	“Trasferimento ad enti delle amministrazioni locali dei	
U.1.04.01.02.000	fondi provenienti dallo Stato per la realizzazione di	
Struttura	progetti di eccellenza per lo sviluppo e la promozione	
148100	del sistema turistico nazionale”	+ 9.046,81
		(novemilaquarantasei/81)
		=

RITENUTO che ricorrano le condizioni per procedere alle variazioni compensative richieste per euro 9.046,81 in termini di competenza e di cassa nell’ambito della Missione 7 “Turismo” Programma 1 “Sviluppo e valorizzazione del turismo”, Macroaggregato 104 “Trasferimenti correnti” come meglio sopra specificato;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. sono apportate le seguenti variazioni compensative allo stato di previsione della spesa del Bilancio Gestionale 2017-2019 – esercizio 2017 per euro 9.046,81 in termini di competenza e di cassa nell’ambito della Missione 7 “Turismo” Programma 1 “Sviluppo e valorizzazione del turismo” e macroaggregato 104 “Trasferimenti correnti”:

Missione 7 “Turismo”

Programma 1 “Sviluppo e valorizzazione del turismo”

Macroaggregato 104 “Trasferimenti correnti”

(euro)

Cap. 8437	“Trasferimento ad istituzioni sociali private dei	
U.1.04.04.01.000	fondi provenienti dallo Stato per la realizzazione	
Struttura	di progetti di eccellenza per lo sviluppo e la	
148100	promozione del sistema turistico nazionale”	- 9.046,81
		(novemilaquarantasei/81)
Cap. 8436	“Trasferimento ad enti delle amministrazioni locali	
U.1.04.01.02.000	dei fondi provenienti dallo Stato per la realizzazione di	
Struttura	progetti di eccellenza per lo sviluppo e la promozione	
148100	del sistema turistico nazionale”	+ 9.046,81
		(novemilaquarantasei/81)
		=

2. è dato atto che ai sensi del paragrafo 11.5 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria – Allegato 4/2, la variazione approvata con il presente atto non deve essere trasmessa al tesoriere ai sensi dell’art.10, comma 4 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii..

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL DIRETTORE GENERALE
Claudia Morich

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SETTORE BILANCIO E RAGIONERIA 27/01/2017 N. 23**Variazioni compensative nell'ambito del medesimo Programma al Bilancio di previsione per gli anni finanziari 2017-2019 ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 118/2011 - € 30.000,00 (3° Provvedimento).**

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto Legislativo 23/06/2011, n.118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO in particolare l'articolo 51, che disciplina le variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale;

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2016, n. 35 "Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2017-2019";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1249 del 30 dicembre 2016 che approva il Documento Tecnico di Accompagnamento e il Bilancio Gestionale del Bilancio di Previsione Finanziario 2017 – 2019 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss. mm. e ii.;

VISTA altresì la deliberazione della Giunta Regionale n. 390 del 3 maggio 2016 "Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm. e ii. – DGR n. 1570 del 29/12/2015: definizione competenze degli atti di variazione di bilancio di cui agli art. 48 e 51";

CONSIDERATO che, con nota n. IN/2017/1204 del 24 gennaio 2017, il Settore Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo ha richiesto di apportare la variazione compensativa nello stato di previsione della spesa per euro 30.000,00 in termini di competenza e di cassa nell'ambito della Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca" – Programma 1 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare", dal Macroaggregato 104 "Trasferimenti correnti" al Macroaggregato 103 "Acquisto di beni e servizi" al fine di poter effettuare l'ordine ad Accredia per la visita ispettiva di mantenimento dell'accreditamento del Laboratorio di Sarzana e per effettuare le riparazioni necessarie e urgenti a strumenti del Laboratorio stesso non coperti da contratto di assistenza, come di seguito evidenziato:

- Variazione allo stato di previsione della spesa del Bilancio Gestionale 2017-2019 in termini di competenza e di cassa – esercizio 2017:

Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca"
 Programma 1 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare"
 Macroaggregato 104 "Trasferimenti correnti"

(euro)

Cap. 6817	"Contributi alle imprese ed agli operatori	
U.1.04.03.99.000	agricoli per servizi di sviluppo agricolo"	
Struttura 148120		-30.000,00
		(trentamila/00)

Macroaggregato 103 "Acquisto di beni e servizi"

Cap. 6803	"Spese per servizi di sviluppo agricolo -	
U.1.03.02.99.000	altri servizi."	
Struttura 148120		+13.000,00
		(tredicimila/00)

Cap. 6833	“Spese per servizi di sviluppo agricolo –	
Nuova istituzione	manutenzione ordinaria e riparazioni.”	
U.1.03.02.09.000		
Struttura 148120		+17.000,00
		(diciassettemila/00)
		====

RITENUTO che ricorrano le condizioni per procedere alle variazioni compensative richieste per euro 30.000,00 in termini di competenza e di cassa nell’ambito della Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca” – Programma 1 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, dal Macroaggregato 104 “Trasferimenti correnti” al Macroaggregato 103 “Acquisto di beni e servizi” al fine di impegnare i fondi necessari alla copertura delle spese relative ad acquisto di servizi come meglio sopra specificato;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. sono apportate le seguenti variazioni compensative allo stato di previsione della spesa del Bilancio 2017-2019 – esercizio 2017 per euro 30.000,00 in termini di competenza e di cassa nell’ambito della Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca” – Programma 1 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, dal Macroaggregato 104 “Trasferimenti correnti” al Macroaggregato 103 “Acquisto di beni e servizi”

- a) Variazioni allo stato di previsione della spesa del Documento Tecnico di Accompagnamento 2017-2019 in termini di competenza e di cassa – esercizio 2017:

(euro)

Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”

Programma 1 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”

Macroaggregato 104 “Trasferimenti correnti”	-30.000,00
	(trentamila/00)

Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”

Programma 1 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”

Macroaggregato 103 “Acquisto di beni e servizi”	+30.000,00
	(trentamila/00)

====

- b) Variazioni allo stato di previsione della spesa del Bilancio Gestionale 2017-2019 in termini di competenza e di cassa - esercizio 2017:

Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca"

Programma 1 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare"

Macroaggregato 104 "Trasferimenti correnti"

(euro)

Cap. 6817	"Contributi alle imprese ed agli operatori agricoli	
U.1.04.03.99.000	per servizi di sviluppo agricolo"	
Struttura 148120		-30.000,00
		(trentamila/00)

Macroaggregato 103 "Acquisto di beni e servizi"

Cap. 6803	"Spese per servizi di sviluppo agricolo -	
U.1.03.02.99.000	altri servizi."	
Struttura 148120		+13.000,00
		(tredicimila/00)

Cap. 6833	"Spese per servizi di sviluppo agricolo -	
Nuova istituzione	manutenzione ordinaria e riparazioni."	
U.1.03.02.09.000		+17.000,00
Struttura 148120		(diciassettemila/00)

===

2. è dato atto che ai sensi del paragrafo 11.5 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria - Allegato 4/2, la variazione approvata con il presente atto non deve essere trasmessa al tesoriere ai sensi dell'art.10, comma 4 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii..

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL DIRETTORE GENERALE
Claudia Morich

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ECOSISTEMA COSTIERO E ACQUE 02/02/2017 N. 383

Autorizzazione ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n. 152/06 all'Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre - Area Marina Protetta delle Cinque Terre per l'immersione in mare di manufatti per strutture di ormeggio nel Comune di Riomaggiore.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

per i motivi indicati in premessa:

1. di rilasciare il parere favorevole ai sensi dell'art. 12 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione, fermo restando il rispetto della seguente prescrizione:
 - i corpi morti devono avere un peso fuori acqua di 2000 Kg, con volume di circa 1m³, e le catenarie devono essere opportunamente dimensionate;
2. di rilasciare l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n. 152/2006, comprensiva degli esiti favorevoli della valutazione di incidenza per il SIC marino codice IT1344270 "Fondali Punta Mesco - Riomaggiore", all'Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre - Area Marina Protetta delle Cinque Terre, per l'immersione in mare di 11 strutture di ormeggio antistanti il Comune di Riomaggiore, fermo restando il rispetto del seguente adempimento:
 - sia data preventiva comunicazione dell'inizio e della avvenuta installazione dei siti di ormeggio alla Capitaneria di Porto della Spezia, al Comune di Riomaggiore ed all'ARPAL - Dipartimento provinciale della Spezia;
3. di stabilire che la presente autorizzazione ha validità 72 mesi, a decorrere dalla comunicazione della stessa;
4. di disporre la pubblicazione per estratto sul BURL del presente decreto.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla comunicazione.

IL DIRIGENTE

Ilaria Fasce

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ECOSISTEMA COSTIERO E ACQUE 02/02/2017 N. 384

Art. 109 del D.Lgs. 152/06 - Autorizzazione al Comune di Moneglia per immersione in mare di massi e pietrisco di cava per la realizzazione della pista di cantiere e del ripristino della scogliera in Località La Secca.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

per i motivi indicati in premessa:

1. di autorizzare, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n. 152/2006, il Comune di Moneglia, in persona del legale rappresentante p.t. corr. in Corso Libero Longhi, 25, nel Comune di Moneglia, alla posa di calcestruzzo, massi e pietrisco di cava per la realizzazione della pista di cantiere e del ripristino della scogliera e del camminamento sovrastante, a protezione del campo sportivo comunale in Località La Secca, così come risulta dalla documentazione tecnica allegata al progetto, fermo il rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - A. il materiale di cava da utilizzare per la pista di cantiere dovrà essere preventivamente caratterizzato secondo i parametri previsti per il materiale di cava ai fini di ripascimento: i risultati dovranno essere trasmessi al Settore Ecosistema Costiero e Acque che esprimerà entro i 5 giorni lavorativi

- successivi parere vincolante di ammissibilità.
- B. sia data preventiva comunicazione dell'inizio delle attività di immersione in mare al Dipartimento Provinciale dell'ARPAL ed all'Ufficio Circondariale Marittimo di Santa Margherita Ligure;
- C. sia data comunicazione di ultimazione dei lavori, corredata dalla dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante la conformità dell'intervento al progetto presentato a corredo dell'istanza, da inviare al Settore Ecosistema Costiero e Acque della Regione Liguria, al Dipartimento Provinciale dell'ARPAL ed all'Ufficio Circondariale Marittimo di Santa Margherita Ligure;
2. di stabilire che l'autorizzazione ha validità di 12 mesi, a decorrere dalla comunicazione della stessa;
3. di disporre la pubblicazione per estratto sul BURL del presente decreto.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla comunicazione dello stesso.

IL DIRIGENTE
Ilaria Fasce

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE AGRICOLE E FLOROVIVAISMO
24/01/2017 N. 401**

Attuazione della DGR n. 721/2016 - riconoscimento di idoneità e iscrizione nell'elenco regionale dei Prestatori di servizi. Istituto regionale per la Floricoltura di Sanremo.

IL DIRIGENTE

VISTA la DGR n. 721 del 29/07/2016, pubblicata sul BURL n. 36 del 7 settembre 2016, con la quale sono state approvate le modalità e i criteri per il riconoscimento degli organismi abilitati all'erogazione di servizi di consulenza aziendale, di formazione e informazione in materia agricola e forestale e dello sviluppo rurale, di seguito Prestatori di servizi; così come modificata con DGR n.817 del 5/09/2016;

ATTESO che il Prestatore di servizi può essere riconosciuto per le seguenti tipologie di "servizi":

- formazione e informazione: comprende l'insieme delle attività formative e delle azioni informative, offerte dai cosiddetti "Prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze e informazioni";
- consulenza aziendale: insieme delle prestazioni e servizi di consulenza offerti alle imprese e operatori dai cosiddetti "Prestatori di servizi di consulenza";

CONSIDERATO che il punto 12 dell'allegato n. 1 alla suddetta DGR prevede che l'istruttoria delle istanze venga effettuata attraverso le seguenti fasi, entrambe di competenza del Settore Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo:

- verifica di ricevibilità e l'istruttoria di merito (ammissibilità) delle domande;
- approvazione del Decreto dirigenziale che sancisce gli esiti dell'iter istruttorio;

PRESO ATTO che:

- la richiesta di riconoscimento avviene esclusivamente in modalità informatica tramite la compilazione on line direttamente dall'Archivio informatizzato dei Prestatori di servizi, come definito al punto 11 dell'allegato n. 1 alla citata DGR n. 721/2016;
- i Prestatori di servizi già riconosciuti ai sensi della DGR n. 1658/2012 sono tenuti, ai fini del mantenimento del riconoscimento, a conformarsi a quanto previsto dalla DGR n. 721/2016 e ss.mm.ii, tramite compilazione on line ed invio della richiesta, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL del suddetto provvedimento, pena la decadenza automatica del

riconoscimento in essere;

- i Prestatori riconosciuti sono inseriti in un apposito elenco regionale, denominato “*Elenco Regionale dei Prestatori di servizi*”, che viene articolato nelle due sezioni “*formazione e informazione*” e “*consulenza*”;

PRESO ATTO che l’Istituto regionale per la Floricoltura di Sanremo (IRF), CUA 00302440086, con sede legale in Sanremo (IM), Via Carducci n.12:

- ha ottenuto il riconoscimento regionale di Prestatore di servizi con Decreto n. 2077/2009 ai sensi della DGR n. 1658/2012;
- ha regolarmente presentato una nuova domanda di riconoscimento, registrata con protocollo generale n. PG/2016/296761 del 01/12/2016;

VISTI:

- il verbale di istruttoria di ricevibilità, prot. NP/2016/25455 del 01/12/2016;
- il verbale di istruttoria di ammissibilità, prot. NP/2017/921 del 17/01/2017;

PRESO ATTO che a seguito delle suddette verifiche istruttorie, l’Istituto Regionale per la Floricoltura risulta rispettare i requisiti minimi organizzativi e professionali, di cui alla citata DGR n. 721/2016, per il riconoscimento di Prestatore di servizi;

RITENUTO pertanto di disporre il riconoscimento di idoneità dell’Istituto Regionale per la Floricoltura, come Prestatore di servizi per le tipologie di servizi e per i settori di intervento di seguito specificati:

denominazione Ente	CUUA	sede	tipologia dei servizi	settori/ambiti
Istituto Regionale per la Floricoltura	00302440086	Via Carducci n.12 SANREMO (IM)	formazione e informazione	- agricolo - forestale - agroalimentare e per lo sviluppo rurale (PMI)

RITENUTO altresì di provvedere a:

- inserire l’Istituto Regionale per la Floricoltura nelle Sezioni “*Formazione ed informazione*” dell’apposito Elenco regionale dei Prestatori di servizi, di cui al punto 13 dell’allegato alla DGR n. 721/2016 per la tipologia dei servizi e per i settori per i quali è stata ritenuta idonea;
- pubblicare il suddetto Elenco regionale nel portale regionale Agriligurianet;

DECRETA

1. di disporre, per i motivi in premessa indicati, il riconoscimento di idoneità dell’istituto Regionale per la Floricoltura, quale Prestatore di servizi ai sensi della DGR n. 721/2016 come di seguito riportato:

denominazione Ente	CUUA	sede	tipologia dei servizi	settori/ambiti
Istituto Regionale per la Floricoltura	00302440086	Via Carducci n.12 SANREMO (IM)	formazione e informazione	- agricolo - forestale - agroalimentare e per lo sviluppo rurale (PMI)

2. di inserire l’Istituto Regionale per la Floricoltura nella sezione “*Formazione ed informazione*” dell’apposito Elenco regionale dei Prestatori di servizi, di cui al punto 13 dell’allegato alla DGR n. 721/2016, per la tipologia dei servizi e per i settori per i quali è stato ritenuto idoneo.
3. di dare comunicazione del presente provvedimento attraverso la sua pubblicazione integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria (BURL), nonché di disporre la pubblicazione sul portale regionale.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR Liguria o alternativamente ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o pubblicazione del presente atto.

IL DIRIGENTE
Gloria Manaratti

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE AGRICOLE E FLOROVIVAISMO
02/02/2017 N. 402**

Riconoscimento del corso per assaggiatori Olio di Oliva programmato dalla Organizzazione Nazionale Assaggiatori Olio di Oliva (O.N.A.O.O.) nei giorni 3, 4, 5, 6 e 7 aprile 2017.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

1. di autorizzare, per i motivi in premessa indicati, l'O.N.A.O.O. (Organizzazione Nazionale Assaggiatori Olio di Oliva), con sede Amministrativa a Imperia, a effettuare il corso per Assaggiatori olio di oliva che si svolgerà nei giorni 3, 4, 5, 6 7 aprile 2017 con le seguenti modalità:
 - 1^a lezione (lunedì 3 aprile) dalle 9.00 alle 13,00 e dalle 14.00 alle 18.00 (8 ore);
 - 2^a lezione (martedì 4 aprile) dalle 9.00 alle 13,00 e dalle 14.00 alle 18.00 (8 ore);
 - 3^a lezione (mercoledì 5 aprile) dalle 9.00 alle 13,00 e dalle 14.00 alle 18.00 (8 ore);
 - 4^a lezione (giovedì 6 aprile) dalle 9.00 alle 13,00 e dalle 14.00 alle 18.00 (8 ore);
 - 5^a lezione (venerdì 6 aprile) dalle 8.00 alle 13,00 (5 ore);e i seguenti requisiti:
 - durata complessiva di 37 ore;
 - sede in Via Tommaso Schiva 29, Imperia (CAP 18100);
 - responsabile Sig. Marcello Scoccia Capo Panel del Comitato di assaggio professionale "C.C.I.A.A./O.N.A.O.O." di Imperia;
2. di determinare a carico dell'O.N.A.O.O., per la realizzazione del corso, le seguenti prescrizioni:
 - nell'ambito del corso deve essere prevista una sessione dedicata alla normativa DOP e alle caratteristiche dell'olio DOP "Riviera Ligure" nonché alla programmazione regionale in materia, con l'eventuale coinvolgimento di competente personale della Regione Liguria;
 - durante lo svolgimento del corso deve essere consentito l'accesso ai funzionari del Settore Ispettorato Agrario Regionale al fine di effettuare, a campione, i controlli del caso;
 - ogni cambiamento o variazione del programma, deve essere tempestivamente segnalato alla sede provinciale, competente per territorio, del Settore Ispettorato Agrario Regionale;
 - al termine del corso deve essere trasmessa alla Regione specifica relazione conclusiva sull'attività, con i nominativi dei partecipanti e le risultanze del corso, redatta dal Capo Panel, responsabile del corso stesso;
3. di inviare il presente provvedimento all'O.N.A.O.O. Imperia, per l'attuazione di quanto di competenza e al Ministero per le Politiche Agricole, Agroalimentari e Forestali e alla sede di Imperia del Settore Ispettorato Agrario Regionale per opportuna conoscenza;
4. di pubblicare, per estratto, il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione per la relativa diffusione.

IL DIRIGENTE
Gloria Manaratti

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO GENOVA 01/02/2017 N. 423

GNO02635 Autorizzazione idraulica ex RD 523/1904 per sistemazione della struttura di protezione della pila n. 6 del Viadotto Bisagno e nella movimentazione di materiale nel T.Bisagno in Comune di Genova (GE).

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

1 - di **AUTORIZZARE** Autostrade per l'Italia S.p.A. – Direzione 1° tronco Genova, ai soli fini idraulici e salvi i diritti dei terzi, l'esecuzione dei lavori per "la sistemazione della struttura di protezione della pila n°6 del Viadotto Bisagno in sponda sinistra del T.Bisagno e nella movimentazione del materiale in alveo senza asportazione, in Comune di Genova". I lavori dovranno essere eseguiti nel termine di mesi tre (*tre*) a partire dalla data indicata nella comunicazione di inizio lavori, che comunque non potrà avvenire oltre sei mesi dalla data della presente autorizzazione. La validità della presente autorizzazione è sospesa nel caso di cui all'art. 23 Regime Transitorio e art. 24 Regime transitorio per le varianti al Piano delle Norme di Attuazione del Piano di Bacino del Torrente Bisagno;

2 - di **STABILIRE** che l'autorizzazione si intende rilasciata alle seguenti condizioni:

- a) I lavori dovranno essere eseguiti nella stagione presumibilmente secca ovvero nell'arco temporale compreso tra il 1 maggio e il 31 agosto;
- b) per garantire un miglior deflusso delle acque nel tratto di corso d'acqua interessato dall'intervento, dovrà preventivamente realizzarsi la pulizia dell'alveo nel tratto stesso mediante l'asportazione del materiale ivi depositato ed il taglio della vegetazione arbustiva; detti interventi dovranno realizzarsi in modo tale da non indebolire gli argini, consolidando (se necessario) gli stessi senza modificarne la posizione plano-altimetrica ed evitando ogni sia pur minimo restringimento delle sezioni di deflusso;
- c) dovranno, in ogni caso essere sempre mantenute, a cura del richiedente, le condizioni di deflusso su cui è stato basato lo schema di verifica idraulica, attuando, quando necessario ed almeno con cadenza annuale, interventi di manutenzione e pulizia del tratto di corso d'acqua relativo alle opere in progetto;
- d) le opere dovranno essere eseguite in conformità agli allegati disegni e le varianti, eventualmente necessarie, dovranno essere preventivamente autorizzate da questo Settore: al termine dei lavori dovrà essere presentata una "relazione di fine lavori" firmata dal direttore dei lavori, corredata da documentazione fotografica, comprovante la corrispondenza delle opere eseguite al progetto autorizzato.
- e) durante l'esecuzione dei lavori non dovranno crearsi impedimenti di alcun genere al normale deflusso delle acque ovvero non dovrà essere accumulato materiale in alveo;
- f) qualora i lavori dovessero prevedere l'esecuzione di savanelle le modalità per la formazione delle stesse dovranno essere preventivamente concordate con l'Ufficio Polizia Idraulica dello scrivente Settore;
- g) nel caso sia necessario procedere, per la realizzazione dei lavori, al prosciugamento di un tratto di corso d'acqua il richiedente dovrà provvedere a proprie spese:
 - al recupero della fauna ittica eventualmente rimasta nel corpo idrico interessato ed alla successiva immissione in acque pubbliche o ad altro utilizzo autorizzato sotto il controllo del personale incaricato dalla Regione;
 - al ripristino, secondo le indicazioni della Regione, della popolazione ittica preesistente;
- h) qualora il tratto di alveo interessato dai lavori, anche solo per l'eventuale strada di cantiere, dovesse avere uno sviluppo superiore a m 100, dovranno essere preventivamente concordate con l'Ufficio Polizia Idraulica dello scrivente Settore le relative modalità di esecuzione;
- i) l'eventuale materiale di risulta andrà trasportato alla pubblica discarica;

- j) l'inizio dei lavori dovrà essere comunicato alla Regione Liguria al Dipartimento Agricoltura, Sport, Turismo e Cultura Servizio Politiche della Montagna e della Fauna Selvatica e al Dipartimento Territorio - Settore Difesa del Suolo di Genova; detta comunicazione dovrà avere lo stesso oggetto della presente autorizzazione e dovrà altresì avere in allegato la seguente documentazione in duplice copia:
- corografia della zona in scala 1:10000 oppure 1:5000;
 - copia della presente autorizzazione;
 - elenco dei mezzi che accederanno all'alveo;
 - nominativo del responsabile dell'ente appaltante, del Direttore dei Lavori e del responsabile dell'impresa esecutrice dei lavori con relativo recapito telefonico;
- k) dovranno essere rispettate integralmente, anche in sede di esecuzione dei lavori, le concessioni autorizzate di derivazioni d'acqua e di utilizzazioni greto;
- l) il richiedente sarà responsabile a tutti gli effetti, civili e penali, della stabilità delle opere eseguite e della loro manutenzione, ordinaria e straordinaria, anche nel caso di danni provocati dal regime idraulico del torrente;
- m) il richiedente terrà in ogni modo manlevata ed indenne questa Amministrazione da qualunque reclamo, spesa o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato o subisse danni per effetto della esecuzione o mancata manutenzione delle opere autorizzate, ed a tal fine, dovrà adottare, a sua cura e spese, tutti gli accorgimenti atti ad evitare danni presenti e futuri a terzi;
- n) saranno a totale carico del richiedente tutte le modifiche alle opere, nonché le maggiori spese che potranno derivare dalla presenza nel torrente delle stesse, che si rendessero necessarie, a parere di questa Amministrazione, per migliorare il deflusso delle acque all'atto della eventuale esecuzione di lavori di sistemazione idraulica del corso d'acqua;
- o) il richiedente dovrà provvedere, ai sensi delle vigenti norme di legge quale proprietario di opere interessanti un corso di acqua pubblico, pro-quota in comunione agli altri Enti e privati interessati, ai lavori ordinari e straordinari di manutenzione delle sponde e di sgombero e pulizia dell'alveo dell'intero corso d'acqua ed in particolare dovrà, a sua cura e spese, mantenere sempre sgombero e libero il tratto di greto interessato dall'opera autorizzata, al fine di assicurare il normale deflusso delle acque del torrente.

3 - di **AUTORIZZARE** altresì Autostrade per l'Italia S.p.A. – Direzione 1° tronco Genova all'accesso in alveo, necessario alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) in caso di emanazione, da parte dei preposti servizi della Regione Liguria dello stato di allerta gialla per fenomeni idrologici valido per i Bacini Liguri Marittimi di Centro – B dovranno essere interrotte le lavorazioni all'interno del corso d'acqua, i mezzi dovranno essere allontanati dall'alveo e non dovrà essere presente all'interno dell'alveo stesso materiale che possa diminuire le sezioni di deflusso;
- b) in caso di emanazione dello stato di allerta arancione e rossa valido per i Bacini Liguri Marittimi di Centro - B dovranno essere messe in atto tutte le misure di sicurezza volte a limitare la possibilità di erosione in presenza di scavi aperti, anche con la messa in opera di opere provvisorie che in ogni caso non dovranno diminuire la sezione utile di deflusso; dovranno essere rimossi dall'alveo tutte le opere provvisorie utili alle lavorazioni (ponteggi ecc.); nel caso in cui tali opere provvisorie risultino di difficile rimozione le stesse dovranno essere adeguatamente ancorate in maniera tale da renderne impossibile l'asportazione anche parziale; al completamento della messa in sicurezza del cantiere le attività in prossimità del corso d'acqua dovranno essere sospese;
- c) nel caso le lavorazioni previste comportino la realizzazione di opere provvisorie all'interno dell'alveo (ponteggi, cassature ecc.) che risultino di difficile rimozione dovrà essere inviato accluso alla comunicazione di inizio lavori sopraccitata elaborato progettuale che indichi in maniera puntuale le misure adottate per la riduzione del rischio di asportazione delle opere provvisorie stesse;

4 - di **DISPORRE** la pubblicazione per estratto sul BURL del presente decreto.

Avverso il presente Decreto è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL DIRIGENTE
Agostino Ramella

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO GENOVA 02/02/2017 N. 424

GNO02627- Autorizzazione idraulica ex RD 523/1904 per interventi ricadenti in fascia inedificabilità rio Rio d'Iso, nell'ambito realizzazione nuovo parcheggio pubblico Via Rebora 9, loc. Isoverde, Campomorone (GE).

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

1 - di **AUTORIZZARE** il Consorzio COCIV, ai soli fini idraulici e salvi i diritti dei terzi, l'esecuzione dei lavori "relativi alla realizzazione del nuovo piazzale adibito a parcheggio in Via Rebora 9, in località Isoverde, in comune di Campomorone ricadenti nella fascia di inedificabilità assoluta del Rio d'Iso (demolizione edificio, consolidamento suolo, scarico delle acque nel rio d'Iso)". I lavori dovranno essere eseguiti nel termine di mesi dodici (12) a partire dalla data indicata nella comunicazione di inizio lavori, che comunque non potrà avvenire oltre un anno dalla data di conclusione del procedimento di Conferenza dei Servizi. La validità della presente autorizzazione è sospesa nel caso di cui all'art. 23 Regime Transitorio e art. 24 Regime transitorio per le varianti al Piano delle Norme di Attuazione del Piano di Bacino Stralcio del Torrente Polcevera;

2 - di **STABILIRE** che l'autorizzazione si intende rilasciata alle seguenti condizioni:

- a) in corrispondenza dello scarico delle acque del piazzale nel rio dovrà essere inserita una valvola di non ritorno, considerato che il livello di piena risulta superiore rispetto alla quota prevista per lo scarico;
- b) per garantire un miglior deflusso delle acque nel tratto di corso d'acqua interessato dall'intervento, dovrà preventivamente realizzarsi la pulizia dell'alveo nel tratto stesso mediante l'asportazione del materiale ivi depositato ed il taglio della vegetazione arbustiva; detti interventi dovranno realizzarsi in modo tale da non indebolire gli argini, consolidando (se necessario) gli stessi senza modificarne la posizione plano-altimetrica ed evitando ogni sia pur minimo restringimento delle sezioni di deflusso;
- c) dovranno, in ogni caso essere sempre mantenute, a cura del richiedente, le condizioni di deflusso su cui è stato basato lo schema di verifica idraulica, attuando, quando necessario ed almeno con cadenza annuale, interventi di manutenzione e pulizia del tratto di corso d'acqua relativo alle opere in progetto;
- d) le opere dovranno essere eseguite in conformità agli allegati disegni e le varianti, eventualmente necessarie, dovranno essere preventivamente autorizzate da questo Settore: *al termine dei lavori dovrà essere presentata una "relazione di fine lavori" firmata dal direttore dei lavori, corredata da documentazione fotografica, comprovante la corrispondenza delle opere eseguite al progetto autorizzato.*
- e) durante l'esecuzione dei lavori non dovranno crearsi impedimenti di alcun genere al normale

- deflusso delle acque ovvero non dovrà essere accumulato materiale in alveo;
- f) qualora i lavori dovessero prevedere l'esecuzione di savanelle le modalità per la formazione delle stesse dovranno essere preventivamente concordate con l'Ufficio Polizia Idraulica dello scrivente Settore;
- g) nel caso sia necessario procedere, per la realizzazione dei lavori, al prosciugamento di un tratto di corso d'acqua il richiedente dovrà provvedere a proprie spese:
- al recupero della fauna ittica eventualmente rimasta nel corpo idrico interessato ed alla successiva immissione in acque pubbliche o ad altro utilizzo autorizzato sotto il controllo del personale incaricato dalla Regione;
 - al ripristino, secondo le indicazioni della Regione, della popolazione ittica preesistente;
- h) qualora il tratto di alveo interessato dai lavori, anche solo per l'eventuale strada di cantiere, dovesse avere uno sviluppo superiore a m 100, dovranno essere preventivamente concordate con l'Ufficio Polizia Idraulica dello scrivente Settore le relative modalità di esecuzione;
- i) l'eventuale materiale di risulta andrà trasportato alla pubblica discarica;
- j) l'inizio dei lavori dovrà essere comunicato alla Regione Liguria al Dipartimento Agricoltura, Sport, Turismo e Cultura Servizio Politiche della Montagna e della Fauna Selvatica e al Dipartimento Territorio - Settore Difesa del Suolo di Genova; detta comunicazione dovrà avere lo stesso oggetto della presente autorizzazione e dovrà altresì avere in allegato la seguente documentazione in duplice copia:
- corografia della zona in scala 1:10000 oppure 1:5000;
 - copia della presente autorizzazione;
 - elenco dei mezzi che accederanno all'alveo;
 - nominativo del responsabile dell'ente appaltante, del Direttore dei Lavori e del responsabile dell'impresa esecutrice dei lavori con relativo recapito telefonico;
- k) dovranno essere rispettate integralmente, anche in sede di esecuzione dei lavori, le concessioni autorizzate di derivazioni d'acqua e di utilizzazioni greto;
- l) il richiedente sarà responsabile a tutti gli effetti, civili e penali, della stabilità delle opere eseguite e della loro manutenzione, ordinaria e straordinaria, anche nel caso di danni provocati dal regime idraulico del torrente;
- m) il richiedente terrà in ogni modo manlevata ed indenne questa Amministrazione da qualunque reclamo, spesa o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato o subisse danni per effetto della esecuzione o mancata manutenzione delle opere autorizzate, ed a tal fine, dovrà adottare, a sua cura e spese, tutti gli accorgimenti atti ad evitare danni presenti e futuri a terzi;
- n) saranno a totale carico del richiedente tutte le modifiche alle opere, nonché le maggiori spese che potranno derivare dalla presenza nel torrente delle stesse, che si rendessero necessarie, a parere di questa Amministrazione, per migliorare il deflusso delle acque all'atto della eventuale esecuzione di lavori di sistemazione idraulica del corso d'acqua;
- o) il richiedente dovrà provvedere, ai sensi delle vigenti norme di legge quale proprietario di opere interessanti un corso di acqua pubblico, pro-quota in comunione agli altri Enti e privati interessati, ai lavori ordinari e straordinari di manutenzione delle sponde e di sgombero e pulizia dell'alveo dell'intero corso d'acqua ed in particolare dovrà, a sua cura e spese, mantenere sempre sgombero e libero il tratto di greto interessato dall'opera autorizzata, al fine di assicurare il normale deflusso delle acque del torrente.

3 - di **AUTORIZZARE** altresì il Consorzio COCIV all'accesso in alveo, necessario alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) in caso di emanazione, da parte dei preposti servizi della Regione Liguria dello stato di allerta gialla per fenomeni idrologici valido per i Bacini Liguri (Marittimi di Centro - B) dovranno essere interrotte le lavorazioni all'interno del corso d'acqua, i mezzi dovranno essere allontanati dall'alveo e non dovrà essere presente all'interno dell'alveo stesso materiale che possa diminuire le sezioni di deflusso;
- b) in caso di emanazione dello stato di allerta arancione e rossa valido per i Bacini Liguri (Marittimi di Centro - B) dovranno essere messe in atto tutte le misure di sicurezza volte a limitare la possibilità di erosione in presenza di scavi aperti, anche con la messa in opera di opere

- provvisionali che in ogni caso non dovranno diminuire la sezione utile di deflusso; dovranno essere rimossi dall'alveo tutte le opere provvisionali utili alle lavorazioni (ponteggi ecc.); nel caso in cui tali opere provvisionali risultino di difficile rimozione le stesse dovranno essere adeguatamente ancorate in maniera tale da renderne impossibile l'asportazione anche parziale; al completamento della messa in sicurezza del cantiere le attività in prossimità del corso d'acqua dovranno essere sospese;
- c) nel caso le lavorazioni previste comportino la realizzazione di opere provvisionali all'interno dell'alveo (ponteggi, cassature ecc.) che risultino di difficile rimozione dovrà essere inviato accluso alla comunicazione di inizio lavori sopracitata elaborato progettuale che indichi in maniera puntuale le misure adottate per la riduzione del rischio di asportazione delle opere provvisionali stesse;

4 - di **DISPORRE** la pubblicazione per estratto sul BURL del presente decreto.

Avverso il presente Decreto è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL DIRIGENTE
Agostino Ramella

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO GENOVA 02/02/2017 N. 425

GNO02595 Autorizzazione idraulica ex RD 523/1904 per Ricostruzione difesa spondale in loc. Scaruglia del Comune di San Colombano Certenoli (GE) sul Torr. Lavagna

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

1 - di **AUTORIZZARE** la Soc. Comer con sede in San Colombano Certenoli, ai soli fini idraulici e salvi i diritti dei terzi, l'esecuzione dei lavori per "la ricostruzione di difesa spondale in massi di cava e berma interrata in fregio al Torr. Lavagna sul terreno di proprietà privata identificato dal mappale 346 foglio 44 in Comune di San Colombano Certenoli (GE)". I lavori dovranno essere eseguiti nel termine di mesi 24 (ventiquattro) a partire dalla data indicata nella comunicazione di inizio lavori, che comunque non potrà avvenire oltre sei mesi dalla data della presente autorizzazione. La validità della presente autorizzazione è sospesa nel caso di cui all'art. 23 Regime Transitorio e art. 24 Regime transitorio per le varianti al Piano delle Norme di Attuazione del Piano di Bacino del Torrente Lavagna;

2 - di **STABILIRE** che l'autorizzazione si intende rilasciata alle seguenti condizioni:

- a) per garantire un miglior deflusso delle acque nel tratto di corso d'acqua interessato dall'intervento, dovrà preventivamente realizzarsi la pulizia dell'alveo nel tratto stesso mediante l'asportazione del materiale ivi depositato ed il taglio della vegetazione arbustiva; detti interventi dovranno realizzarsi in modo tale da non indebolire gli argini, consolidando (se necessario) gli stessi senza modificarne la posizione plano-altimetrica ed evitando ogni sia pur minimo restringimento delle sezioni di deflusso;
- b) dovranno, in ogni caso essere sempre mantenute, a cura del richiedente, le condizioni di deflusso

- su cui è stato basato lo schema di verifica idraulica, attuando, quando necessario ed almeno con cadenza annuale, interventi di manutenzione e pulizia del tratto di corso d'acqua relativo alle opere in progetto;
- c) le opere dovranno essere eseguite in conformità agli allegati disegni e le varianti, eventualmente necessarie, dovranno essere preventivamente autorizzate da questo Settore: al termine dei lavori dovrà essere presentata una "relazione di fine lavori" firmata dal direttore dei lavori, corredata da documentazione fotografica, comprovante la corrispondenza delle opere eseguite al progetto autorizzato.
- d) durante l'esecuzione dei lavori non dovranno crearsi impedimenti di alcun genere al normale deflusso delle acque ovvero non dovrà essere accumulato materiale in alveo;
- e) qualora i lavori dovessero prevedere l'esecuzione di savanelle le modalità per la formazione delle stesse dovranno essere preventivamente concordate con l'Ufficio Polizia Idraulica dello scrivente Settore;
- f) nel caso sia necessario procedere, per la realizzazione dei lavori, al prosciugamento di un tratto di corso d'acqua il richiedente dovrà provvedere a proprie spese:
- al recupero della fauna ittica eventualmente rimasta nel corpo idrico interessato ed alla successiva immissione in acque pubbliche o ad altro utilizzo autorizzato sotto il controllo del personale incaricato dalla Regione;
 - al ripristino, secondo le indicazioni della Regione, della popolazione ittica preesistente;
- g) qualora il tratto di alveo interessato dai lavori, anche solo per l'eventuale strada di cantiere, dovesse avere uno sviluppo superiore a m 100, dovranno essere preventivamente concordate con l'Ufficio Polizia Idraulica dello scrivente Settore le relative modalità di esecuzione;
- h) l'eventuale materiale di risulta andrà trasportato alla pubblica discarica;
- i) l'inizio dei lavori dovrà essere comunicato alla Regione Liguria al Dipartimento Agricoltura, Sport, Turismo e Cultura Servizio Politiche della Montagna e della Fauna Selvatica e al Dipartimento Territorio - Settore Difesa del Suolo di Genova; detta comunicazione dovrà avere lo stesso oggetto della presente autorizzazione e dovrà altresì avere in allegato la seguente documentazione in duplice copia:
- corografia della zona in scala 1:10000 oppure 1:5000;
 - copia della presente autorizzazione;
 - elenco dei mezzi che accederanno all'alveo;
 - nominativo del responsabile dell'ente appaltante, del Direttore dei Lavori e del responsabile dell'impresa esecutrice dei lavori con relativo recapito telefonico;
- j) dovranno essere rispettate integralmente, anche in sede di esecuzione dei lavori, le concessioni autorizzate di derivazioni d'acqua e di utilizzazioni greto;
- k) il richiedente sarà responsabile a tutti gli effetti, civili e penali, della stabilità delle opere eseguite e della loro manutenzione, ordinaria e straordinaria, anche nel caso di danni provocati dal regime idraulico del torrente;
- l) il richiedente terrà in ogni modo manlevata ed indenne questa Amministrazione da qualunque reclamo, spesa o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato o subisse danni per effetto della esecuzione o mancata manutenzione delle opere autorizzate, ed a tal fine, dovrà adottare, a sua cura e spese, tutti gli accorgimenti atti ad evitare danni presenti e futuri a terzi;
- m) saranno a totale carico del richiedente tutte le modifiche alle opere, nonché le maggiori spese che potranno derivare dalla presenza nel torrente delle stesse, che si rendessero necessarie, a parere di questa Amministrazione, per migliorare il deflusso delle acque all'atto della eventuale esecuzione di lavori di sistemazione idraulica del corso d'acqua;
- n) il richiedente dovrà provvedere, ai sensi delle vigenti norme di legge quale proprietario di opere interessanti un corso di acqua pubblico, pro-quota in comunione agli altri Enti e privati interessati, ai lavori ordinari e straordinari di manutenzione delle sponde e di sgombero e pulizia dell'alveo dell'intero corso d'acqua ed in particolare dovrà, a sua cura e spese, mantenere sempre sgombero e libero il tratto di greto interessato dall'opera autorizzata, al fine di assicurare il normale deflusso delle acque del torrente.

Il presente parere costituisce anche autorizzazione di accesso in alveo, necessaria alla realizzazione degli interventi.

- a) in caso di emanazione, da parte dei preposti servizi della Regione Liguria dello stato di allerta gialla per fenomeni idrologici valido per i Bacini Liguri Marittimi di Levante - C dovranno essere interrotte le lavorazioni all'interno del corso d'acqua, i mezzi dovranno essere allontanati dall'alveo e non dovrà essere presente all'interno dell'alveo stesso materiale che possa diminuire le sezioni di deflusso;
- b) in caso di emanazione dello stato di allerta arancione e rossa valido per i Bacini Liguri Marittimi di Levante - C dovranno essere messe in atto tutte le misure di sicurezza volte a limitare la possibilità di erosione in presenza di scavi aperti, anche con la messa in opera di opere provvisorie che in ogni caso non dovranno diminuire la sezione utile di deflusso; dovranno essere rimossi dall'alveo tutte le opere provvisorie utili alle lavorazioni (ponteggi ecc.); nel caso in cui tali opere provvisorie risultino di difficile rimozione le stesse dovranno essere adeguatamente ancorate in maniera tale da renderne impossibile l'asportazione anche parziale; al completamento della messa in sicurezza del cantiere le attività in prossimità del corso d'acqua dovranno essere sospese.
- c) Nel caso le lavorazioni previste comportino la realizzazione di opere provvisorie all'interno dell'alveo (ponteggi, cassature ecc.) che risultino di difficile rimozione dovrà essere inviato accluso alla comunicazione di inizio lavori sopraccitata elaborato progettuale che indichi in maniera puntuale le misure adottate per la riduzione del rischio di asportazione delle opere provvisorie stesse;

3 - di **DISPORRE** la pubblicazione per estratto sul BURL del presente decreto.

Avverso il presente Decreto è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL DIRIGENTE
Agostino Ramella

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO GENOVA 02/02/2017 N. 426

GNO02473 Autorizzazione idraulica ex RD 523/1904 per opere di urbanizzazione connesse alla realizzazione di fabbricato ad uso commerciale in Loc. Case Nuove - Via De Gasperi in Comune di Casarza Ligure (GE) in fregio al Torr. Petronio.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

1 - di **AUTORIZZARE** il Sig. Bado Gianluca identificato come in atti, ai soli fini idraulici e salvi i diritti dei terzi, l'esecuzione dei lavori per la "realizzazione di posteggio privato e posteggio pubblico ed opere accessorie connesse alla realizzazione di fabbricato ad uso commerciale in Loc. Case Nuove - Via De Gasperi in Comune di Casarza Ligure (GE) in fregio al Torr. Petronio sui terreni identificati dai mappali 12, 13, 466 foglio 30 NCT Comune di Casarza Ligure". I lavori dovranno essere eseguiti nel termine di mesi 24 (*ventiquattro*) a partire dalla data indicata nella comunicazione di inizio lavori, che comunque non potrà avvenire oltre un anno dalla data della presente autorizzazione. La validità della presente autorizzazione è sospesa nel caso di cui all'art. 23 Regime Transitorio e art. 24 Regime transitorio per le varianti al Piano delle Norme di Attuazione del Piano di Bacino Ambito 17 del Torrente Petronio;

2 - di **STABILIRE** che l'autorizzazione si intende rilasciata alle seguenti condizioni:

- a) Dovrà essere mantenuta la destinazione pubblica connessa alla viabilità per la parte di opere prevista all'interno della fascia di inedificabilità assoluta di m. 10 del Torr. Petronio; qualora dovessero venire a mancare i presupposti per cui è stata concessa la deroga al divieto previsto dall'Art. 5 del Regolamento Regionale 3/2011 (opere pubbliche connesse alla viabilità) l'area dovrà essere ripristinata allo stato preesistente;
- b) le opere dovranno essere eseguite in conformità agli allegati disegni e le varianti, eventualmente necessarie, dovranno essere preventivamente autorizzate da questo Settore: al termine dei lavori dovrà essere presentata una "relazione di fine lavori" firmata dal direttore dei lavori, corredata da documentazione fotografica, comprovante la corrispondenza delle opere eseguite al progetto autorizzato.
- c) durante l'esecuzione dei lavori non dovranno crearsi impedimenti di alcun genere al normale deflusso delle acque ovvero non dovrà essere accumulato materiale in alveo;
- d) qualora i lavori dovessero prevedere l'esecuzione di savanelle le modalità per la formazione delle stesse dovranno essere preventivamente concordate con l'Ufficio Polizia Idraulica dello scrivente Settore;
- e) nel caso sia necessario procedere, per la realizzazione dei lavori, al prosciugamento di un tratto di corso d'acqua il richiedente dovrà provvedere a proprie spese:
 - al recupero della fauna ittica eventualmente rimasta nel corpo idrico interessato ed alla successiva immissione in acque pubbliche o ad altro utilizzo autorizzato sotto il controllo del personale incaricato dalla Regione;
 - al ripristino, secondo le indicazioni della Regione, della popolazione ittica preesistente;
- f) qualora il tratto di alveo interessato dai lavori, anche solo per l'eventuale strada di cantiere, dovesse avere uno sviluppo superiore a m 100, dovranno essere preventivamente concordate con l'Ufficio Polizia Idraulica dello scrivente Settore le relative modalità di esecuzione;
- g) l'eventuale materiale di risulta andrà trasportato alla pubblica discarica;
- h) l'inizio dei lavori dovrà essere comunicato alla Regione Liguria al Dipartimento Agricoltura, Sport, Turismo e Cultura Servizio Politiche della Montagna e della Fauna Selvatica e al Dipartimento Territorio - Settore Difesa del Suolo di Genova; detta comunicazione dovrà avere lo stesso oggetto della presente autorizzazione e dovrà altresì avere in allegato la seguente documentazione in duplice copia:
 - corografia della zona in scala 1:10000 oppure 1:5000;
 - copia della presente autorizzazione;
 - elenco dei mezzi che accederanno all'alveo;
 - nominativo del responsabile dell'ente appaltante, del Direttore dei Lavori e del responsabile dell'impresa esecutrice dei lavori con relativo recapito telefonico;
- i) dovranno essere rispettate integralmente, anche in sede di esecuzione dei lavori, le concessioni autorizzate di derivazioni d'acqua e di utilizzazioni greto;
- j) il richiedente sarà responsabile a tutti gli effetti, civili e penali, della stabilità delle opere eseguite e della loro manutenzione, ordinaria e straordinaria, anche nel caso di danni provocati dal regime idraulico del torrente;
- k) il richiedente terrà in ogni modo manlevata ed indenne questa Amministrazione da qualunque reclamo, spesa o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato o subisse danni per effetto della esecuzione o mancata manutenzione delle opere autorizzate, ed a tal fine, dovrà adottare, a sua cura e spese, tutti gli accorgimenti atti ad evitare danni presenti e futuri a terzi;
- l) saranno a totale carico del richiedente tutte le modifiche alle opere, nonché le maggiori spese che potranno derivare dalla presenza nel torrente delle stesse, che si rendessero necessarie, a parere di questa Amministrazione, per migliorare il deflusso delle acque all'atto della eventuale esecuzione di lavori di sistemazione idraulica del corso d'acqua;
- m) il richiedente dovrà provvedere, ai sensi delle vigenti norme di legge quale proprietario di opere interessanti un corso di acqua pubblico, pro-quota in comunione agli altri Enti e privati interessati, ai lavori ordinari e straordinari di manutenzione delle sponde e di sgombero e pulizia dell'alveo dell'intero corso d'acqua ed in particolare dovrà, a sua cura e spese, mantenere sempre sgombero

e libero il tratto di greto interessato dall'opera autorizzata, al fine di assicurare il normale deflusso delle acque del torrente.

3 - di **AUTORIZZARE** altresì il Sig. Bado Gianluca identificato come in atti all'accesso in alveo, necessario alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) in caso di emanazione, da parte dei preposti servizi della Regione Liguria dello stato di allerta gialla per fenomeni idrologici valido per i Bacini Liguri Marittimi di Levante - C dovranno essere interrotte le lavorazioni all'interno del corso d'acqua, i mezzi dovranno essere allontanati dall'alveo e non dovrà essere presente all'interno dell'alveo stesso materiale che possa diminuire le sezioni di deflusso;
- b) in caso di emanazione dello stato di allerta arancione e rossa valido per i Marittimi di Levante - C dovranno essere messe in atto tutte le misure di sicurezza volte a limitare la possibilità di erosione in presenza di scavi aperti, anche con la messa in opera di opere provvisorie che in ogni caso non dovranno diminuire la sezione utile di deflusso; dovranno essere rimossi dall'alveo tutte le opere provvisorie utili alle lavorazioni (ponteggi ecc.); nel caso in cui tali opere provvisorie risultino di difficile rimozione le stesse dovranno essere adeguatamente ancorate in maniera tale da renderne impossibile l'asportazione anche parziale; al completamento della messa in sicurezza del cantiere le attività in prossimità del corso d'acqua dovranno essere sospese;
- c) nel caso le lavorazioni previste comportino la realizzazione di opere provvisorie all'interno dell'alveo (ponteggi, cassature ecc.) che risultino di difficile rimozione dovrà essere inviato accluso alla comunicazione di inizio lavori sopraccitata elaborato progettuale che indichi in maniera puntuale le misure adottate per la riduzione del rischio di asportazione delle opere provvisorie stesse;

4 - di **DISPORRE** la pubblicazione per estratto sul BURL del presente decreto.

Avverso il presente Decreto è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL DIRIGENTE
Agostino Ramella

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO GENOVA 02/02/2017 N. 427

GNO02639 - Autorizzazione idraulica ex RD 523/1904 per rampa carrabile di accesso ai piani superiori di edificio in via G. Ratto 17R Rio San Michele in Comune di Genova (GE).

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

1 - di **AUTORIZZARE** la società LIAD s.r.l. , ai soli fini idraulici e salvi i diritti dei terzi, l'esecuzione dei lavori per "la rampa carrabile per accedere ai piani primo e copertura in Via G. Ratto 17 r" in Comune di Genova. I lavori dovranno essere eseguiti nel termine di mesi dodici (12) a partire dalla data indicata nella comunicazione di inizio lavori, che comunque non potrà avvenire oltre un anno dalla data della presente autorizzazione. La validità della presente autorizzazione è sospesa nel caso di cui all'art. 23

Regime Transitorio e art. 24 Regime transitorio per le varianti al Piano delle Norme di Attuazione del Piano di Bacino Ambiti 12 e 13;

2 - di **STABILIRE** che l'autorizzazione si intende rilasciata alle seguenti condizioni:

- a) per garantire un miglior deflusso delle acque nel tratto di corso d'acqua interessato dall'intervento, dovrà preventivamente realizzarsi la pulizia dell'alveo nel tratto stesso mediante l'asportazione del materiale ivi depositato ed il taglio della vegetazione arbustiva; detti interventi dovranno realizzarsi in modo tale da non indebolire gli argini, consolidando (se necessario) gli stessi senza modificarne la posizione plano-altimetrica ed evitando ogni sia pur minimo restringimento delle sezioni di deflusso;
- b) dovranno, in ogni caso essere sempre mantenute, a cura del richiedente, le condizioni di deflusso su cui è stato basato lo schema di verifica idraulica, attuando, quando necessario ed almeno con cadenza annuale, interventi di manutenzione e pulizia del tratto di corso d'acqua relativo alle opere in progetto;
- c) le opere dovranno essere eseguite in conformità agli allegati disegni e le varianti, eventualmente necessarie, dovranno essere preventivamente autorizzate da questo Settore: al termine dei lavori dovrà essere presentata una "relazione di fine lavori" firmata dal direttore dei lavori, corredata da documentazione fotografica, comprovante la corrispondenza delle opere eseguite al progetto autorizzato.
- d) durante l'esecuzione dei lavori non dovranno crearsi impedimenti di alcun genere al normale deflusso delle acque ovvero non dovrà essere accumulato materiale in alveo;
- e) qualora i lavori dovessero prevedere l'esecuzione di savanelle le modalità per la formazione delle stesse dovranno essere preventivamente concordate con l'Ufficio Polizia Idraulica dello scrivente Settore;
- f) nel caso sia necessario procedere, per la realizzazione dei lavori, al prosciugamento di un tratto di corso d'acqua il richiedente dovrà provvedere a proprie spese:
 - al recupero della fauna ittica eventualmente rimasta nel corpo idrico interessato ed alla successiva immissione in acque pubbliche o ad altro utilizzo autorizzato sotto il controllo del personale incaricato dalla Regione;
 - al ripristino, secondo le indicazioni della Regione, della popolazione ittica preesistente;
- g) qualora il tratto di alveo interessato dai lavori, anche solo per l'eventuale strada di cantiere, dovesse avere uno sviluppo superiore a m 100, dovranno essere preventivamente concordate con l'Ufficio Polizia Idraulica dello scrivente Settore le relative modalità di esecuzione;
- h) l'eventuale materiale di risulta andrà trasportato alla pubblica discarica;
- i) l'inizio dei lavori dovrà essere comunicato alla Regione Liguria al Dipartimento Agricoltura, Sport, Turismo e Cultura Servizio Politiche della Montagna e della Fauna Selvatica e al Dipartimento Territorio - Settore Difesa del Suolo di Genova; detta comunicazione dovrà avere lo stesso oggetto della presente autorizzazione e dovrà altresì avere in allegato la seguente documentazione in duplice copia:
 - corografia della zona in scala 1:10000 oppure 1:5000;
 - copia della presente autorizzazione;
 - elenco dei mezzi che accederanno all'alveo;
 - nominativo del responsabile dell'ente appaltante, del Direttore dei Lavori e del responsabile dell'impresa esecutrice dei lavori con relativo recapito telefonico;
- j) dovranno essere rispettate integralmente, anche in sede di esecuzione dei lavori, le concessioni autorizzate di derivazioni d'acqua e di utilizzazioni grete;
- k) il richiedente sarà responsabile a tutti gli effetti, civili e penali, della stabilità delle opere eseguite e della loro manutenzione, ordinaria e straordinaria, anche nel caso di danni provocati dal regime idraulico del torrente;
- l) il richiedente terrà in ogni modo manlevata ed indenne questa Amministrazione da qualunque reclamo, spesa o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato o subisse danni per effetto della esecuzione o mancata manutenzione delle opere autorizzate, ed a tal fine, dovrà adottare, a sua cura e spese, tutti gli accorgimenti atti ad evitare danni presenti e futuri a terzi;
- m) saranno a totale carico del richiedente tutte le modifiche alle opere, nonché le maggiori spese

che potranno derivare dalla presenza nel torrente delle stesse, che si rendessero necessarie, a parere di questa Amministrazione, per migliorare il deflusso delle acque all'atto della eventuale esecuzione di lavori di sistemazione idraulica del corso d'acqua;

- n) il richiedente dovrà provvedere, ai sensi delle vigenti norme di legge quale proprietario di opere interessanti un corso di acqua pubblico, pro-quota in comunione agli altri Enti e privati interessati, ai lavori ordinari e straordinari di manutenzione delle sponde e di sgombero e pulizia dell'alveo dell'intero corso d'acqua ed in particolare dovrà, a sua cura e spese, mantenere sempre sgombero e libero il tratto di greto interessato dall'opera autorizzata, al fine di assicurare il normale deflusso delle acque del torrente.

3 - di **AUTORIZZARE** altresì la Società LIAD s.r.l. all'accesso in alveo, necessario alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) in caso di emanazione, da parte dei preposti servizi della Regione Liguria dello stato di allerta gialla per fenomeni idrologici valido per i Bacini Liguri Marittimi di Centro - B dovranno essere interrotte le lavorazioni all'interno del corso d'acqua, i mezzi dovranno essere allontanati dall'alveo e non dovrà essere presente all'interno dell'alveo stesso materiale che possa diminuire le sezioni di deflusso;
- b) in caso di emanazione dello stato di allerta arancione e rossa valido per i Bacini Liguri Marittimi di Centro - B dovranno essere messe in atto tutte le misure di sicurezza volte a limitare la possibilità di erosione in presenza di scavi aperti, anche con la messa in opera di opere provvisorie che in ogni caso non dovranno diminuire la sezione utile di deflusso; dovranno essere rimossi dall'alveo tutte le opere provvisorie utili alle lavorazioni (ponteggi ecc.); nel caso in cui tali opere provvisorie risultino di difficile rimozione le stesse dovranno essere adeguatamente ancorate in maniera tale da renderne impossibile l'asportazione anche parziale; al completamento della messa in sicurezza del cantiere le attività in prossimità del corso d'acqua dovranno essere sospese;
- c) nel caso le lavorazioni previste comportino la realizzazione di opere provvisorie all'interno dell'alveo (ponteggi, cassature ecc.) che risultino di difficile rimozione dovrà essere inviato accluso alla comunicazione di inizio lavori sopracitata elaborato progettuale che indichi in maniera puntuale le misure adottate per la riduzione del rischio di asportazione delle opere provvisorie stesse;

4 - di **DISPORRE** la pubblicazione per estratto sul BURL del presente decreto.

Avverso il presente Decreto è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL DIRIGENTE
Agostino Ramella

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO GENOVA 01/02/2017 N. 428

GNO02640 - Autorizzazione idraulica ex RD 523/1904 per sistemazione idrogeologica delle opere di protezione esistenti dell'attraversamento in subalveo del Fosso Goesina - Comune di Serra Riccò (GE).

IL DIRIGENTE

Omissis

DECRETA

1 - di **AUTORIZZARE** la Soc. SNAM RETE GAS S.P.A., ai soli fini idraulici e salvi i diritti dei terzi, l'esecuzione dei lavori per la sistemazione idrogeologica delle opere di protezione esistenti dell'attraversamento in subalveo del Fosso Goesina. I lavori dovranno essere eseguiti nel termine di mesi 6 (sei) a partire dalla data indicata nella comunicazione di inizio lavori, che comunque non potrà avvenire oltre un anno dalla data della presente autorizzazione. La validità della presente autorizzazione è sospesa nel caso di cui all'art. 23 Regime Transitorio e art. 24 Regime transitorio per le varianti al Piano delle Norme di Attuazione del Piano di Bacino del Torrente Polcevera;

2 - di **STABILIRE** che l'autorizzazione si intende rilasciata alle seguenti condizioni:

- a) per garantire un miglior deflusso delle acque nel tratto di corso d'acqua interessato dall'intervento, dovrà preventivamente realizzarsi la pulizia dell'alveo nel tratto stesso mediante l'asportazione del materiale ivi depositato ed il taglio della vegetazione arbustiva; detti interventi dovranno realizzarsi in modo tale da non indebolire gli argini, consolidando (se necessario) gli stessi senza modificarne la posizione plano-altimetrica ed evitando ogni sia pur minimo restringimento delle sezioni di deflusso;
- b) le opere dovranno essere eseguite in conformità agli allegati disegni e le varianti, eventualmente necessarie, dovranno essere preventivamente autorizzate da questo Settore: al termine dei lavori dovrà essere presentata una "relazione di fine lavori" firmata dal direttore dei lavori, corredata da documentazione fotografica, comprovante la corrispondenza delle opere eseguite al progetto autorizzato.
- c) durante l'esecuzione dei lavori non dovranno crearsi impedimenti di alcun genere al normale deflusso delle acque ovvero non dovrà essere accumulato materiale in alveo;
- d) qualora i lavori dovessero prevedere l'esecuzione di savanelle le modalità per la formazione delle stesse dovranno essere preventivamente concordate con l'Ufficio Polizia Idraulica dello scrivente Settore;
- e) nel caso sia necessario procedere, per la realizzazione dei lavori, al prosciugamento di un tratto di corso d'acqua il richiedente dovrà provvedere a proprie spese:
 - al recupero della fauna ittica eventualmente rimasta nel corpo idrico interessato ed alla successiva immissione in acque pubbliche o ad altro utilizzo autorizzato sotto il controllo del personale incaricato dalla Regione;
 - al ripristino, secondo le indicazioni della Regione, della popolazione ittica preesistente;
- f) qualora il tratto di alveo interessato dai lavori, anche solo per l'eventuale strada di cantiere, dovesse avere uno sviluppo superiore a m 100, dovranno essere preventivamente concordate con l'Ufficio Polizia Idraulica dello scrivente Settore le relative modalità di esecuzione;
- g) l'eventuale materiale di risulta andrà trasportato alla pubblica discarica;
- h) l'inizio dei lavori dovrà essere comunicato alla Regione Liguria al Dipartimento Agricoltura, Sport, Turismo e Cultura Servizio Politiche della Montagna e della Fauna Selvatica e al Dipartimento Territorio - Settore Difesa del Suolo di Genova; detta comunicazione dovrà avere lo stesso oggetto della presente autorizzazione e dovrà altresì avere in allegato la seguente documentazione in duplice copia:
 - corografia della zona in scala 1:10000 oppure 1:5000;
 - copia della presente autorizzazione;
 - elenco dei mezzi che accederanno all'alveo;
 - nominativo del responsabile dell'ente appaltante, del Direttore dei Lavori e del responsabile dell'impresa esecutrice dei lavori con relativo recapito telefonico;
- i) dovranno essere rispettate integralmente, anche in sede di esecuzione dei lavori, le concessioni autorizzate di derivazioni d'acqua e di utilizzazioni greto;
- j) il richiedente sarà responsabile a tutti gli effetti, civili e penali, della stabilità delle opere eseguite e della loro manutenzione, ordinaria e straordinaria, anche nel caso di danni provocati dal regime idraulico del torrente;
- k) il richiedente terrà in ogni modo manlevata ed indenne questa Amministrazione da qualunque reclamo, spesa o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato o subisse danni per effetto della

esecuzione o mancata manutenzione delle opere autorizzate, ed a tal fine, dovrà adottare, a sua cura e spese, tutti gli accorgimenti atti ad evitare danni presenti e futuri a terzi;

- l) saranno a totale carico del richiedente tutte le modifiche alle opere, nonché le maggiori spese che potranno derivare dalla presenza nel torrente delle stesse, che si rendessero necessarie, a parere di questa Amministrazione, per migliorare il deflusso delle acque all'atto della eventuale esecuzione di lavori di sistemazione idraulica del corso d'acqua;

3 - di **AUTORIZZARE** altresì la Soc. SNAM RETE GAS S.P.A all'accesso in alveo, necessario alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) in caso di emanazione, da parte dei preposti servizi della Regione Liguria dello stato di allerta gialla per fenomeni idrologici valido per i Bacini Liguri Marittimi di Centro - B dovranno essere interrotte le lavorazioni all'interno del corso d'acqua, i mezzi dovranno essere allontanati dall'alveo e non dovrà essere presente all'interno dell'alveo stesso materiale che possa diminuire le sezioni di deflusso;
- b) in caso di emanazione dello stato di allerta arancione e rossa valido per i Bacini Liguri Marittimi di Centro - B dovranno essere messe in atto tutte le misure di sicurezza volte a limitare la possibilità di erosione in presenza di scavi aperti, anche con la messa in opera di opere provvisorie che in ogni caso non dovranno diminuire la sezione utile di deflusso; dovranno essere rimossi dall'alveo tutte le opere provvisorie utili alle lavorazioni (ponteggi ecc.); nel caso in cui tali opere provvisorie risultino di difficile rimozione le stesse dovranno essere adeguatamente ancorate in maniera tale da renderne impossibile l'asportazione anche parziale; al completamento della messa in sicurezza del cantiere le attività in prossimità del corso d'acqua dovranno essere sospese;
- c) nel caso le lavorazioni previste comportino la realizzazione di opere provvisorie all'interno dell'alveo (ponteggi, cassature ecc.) che risultino di difficile rimozione dovrà essere inviato accluso alla comunicazione di inizio lavori sopracitata elaborato progettuale che indichi in maniera puntuale le misure adottate per la riduzione del rischio di asportazione delle opere provvisorie stesse;

4 - di **DISPORRE** la pubblicazione per estratto sul BURL del presente decreto.

Avverso il presente Decreto è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL DIRIGENTE
Agostino Ramella

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO GENOVA 01/02/2017 N. 430

GNO02462 - Nulla Osta in sanatoria per realizzazione di muro di contenimento. Torr.: Scagnelli. Loc.: Via Contrada 7. Comune: Cicagna. Rich.:Sig. Raffetto Franco.

IL DIRIGENTE
omissis
DECRETA

1 - di **AUTORIZZARE** in sanatoria, il Sig. Raffetto Franco, ai soli fini idraulici e salvi i diritti dei terzi, i lavori relativo al muro di contenimento per sistemazione area pertinenziale all'edificio residenziale

sito in Via Contrada civico 7 in Comune di Cicagna in fregio al Rio Scagnelli, sulla base degli elaborati progettuali, vistati da questo Settore, uniti agli atti del procedimento;

2 - di **STABILIRE** che l'autorizzazione si intende rilasciata alle seguenti condizioni:

- a) dovranno, in ogni caso essere sempre mantenute, a cura del richiedente, le condizioni di deflusso su cui è stato basato lo schema di verifica idraulica, attuando, quando necessario ed almeno con cadenza annuale, interventi di manutenzione e pulizia del tratto di corso d'acqua relativo alle opere in progetto;
- b) il richiedente sarà responsabile a tutti gli effetti, civili e penali, della stabilità delle opere eseguite e della loro manutenzione, ordinaria e straordinaria, anche nel caso di danni provocati dal regime idraulico del torrente;
- c) il richiedente terrà in ogni modo manlevata ed indenne questa Amministrazione da qualunque reclamo, spesa o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato o subisse danni per effetto della esecuzione o mancata manutenzione delle opere autorizzate, ed a tal fine, dovrà adottare, a sua cura e spese, tutti gli accorgimenti atti ad evitare danni presenti e futuri a terzi;
- d) saranno a totale carico del richiedente tutte le modifiche alle opere, nonché le maggiori spese che potranno derivare dalla presenza nel torrente delle stesse, che si rendessero necessarie, a parere di questa Amministrazione, per migliorare il deflusso delle acque all'atto della eventuale esecuzione di lavori di sistemazione idraulica del corso d'acqua;
- e) il richiedente dovrà provvedere, ai sensi delle vigenti norme di legge quale proprietario di opere interessanti un corso di acqua pubblico, pro-quota in comunione agli altri Enti e privati interessati, ai lavori ordinari e straordinari di manutenzione delle sponde e di sgombero e pulizia dell'alveo dell'intero corso d'acqua ed in particolare dovrà, a sua cura e spese, mantenere sempre sgombero e libero il tratto di greto interessato dall'opera autorizzata, al fine di assicurare il normale deflusso delle acque del torrente.
- f) nel caso sia necessario procedere, per la realizzazione dei lavori, al prosciugamento di un tratto di corso d'acqua il richiedente dovrà provvedere a proprie spese:
 - al recupero della fauna ittica eventualmente rimasta nel corpo idrico interessato ed alla successiva immissione in acque pubbliche o ad altro utilizzo autorizzato sotto il controllo del personale incaricato dalla Regione Liguria;
 - al ripristino, secondo le indicazioni della Regione Liguria, della popolazione ittica preesistente;

3 - di **DISPORRE** la pubblicazione per estratto sul BURL del presente decreto.

Avverso il presente Decreto è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL DIRIGENTE
Agostino Ramella

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO LA SPEZIA 20/01/2017 N. 453

SPD1074 - Concessione di derivazione d'acqua, ad uso irriguo, dal pozzo ubicato al Fg. 28 mappale 962 del Comune di Sarzana, località San Lazzaro. Ditta: Galletto Marisa

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

per i motivi indicati in premessa:

1. di disporre il rilascio, a favore della sig.ra Galletto Marisa, della concessione a derivare acqua dal pozzo ubicato al Fg. 28 mappale 962, in Comune di Sarzana, località S. Lazzaro, nella misura di moduli massimi 0,05 (l./sec. 5) e moduli medi giornalieri 0,00056 (l./sec. 0,056), per uso irriguo, fatti salvi i diritti dei terzi, per una durata pari ad anni ventinove, quattro mesi e ventidue giorni successivi e decorrenti dal 10/08/1999 e scadenti il 31/12/2028, nel rispetto delle prescrizioni tecniche ed amministrative stabilite nel disciplinare, parte integrante e sostanziale del presente atto, ovvero della documentazione tecnica a corredo dell'istanza identificata con n. di prot. 20022 in data 17/08/2000 trattenuta agli atti della struttura;
2. di approvare il collaudo delle opere di presa di cui al verbale di visita locale di istruttoria in data 15/03/2007;
3. di stabilire che l'efficacia del presente provvedimento decorre:
 - a) quanto alla concessione a derivare dal 10/08/1999 per la durata di anni ventinove, quattro mesi e ventidue giorni;
4. di pubblicare estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria ai sensi dell'art. 23 L.R. n. 9/1993;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito WEB della Regione Liguria;
6. di comunicare il presente atto al soggetto richiedente.

Contro il presente provvedimento si potrà ricorrere dinanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche competente, entro il termine perentorio di 60 giorni ai sensi di legge, conformemente a quanto sancito dall'art.138 e seg. del R.D.n.1775/1933;

Per le controversie aventi ad oggetto quanto non contemplato dalle norme sopra riportate per la proposizione del ricorso si fa riferimento alle vigenti disposizioni del Codice di procedura Civile.

IL DIRIGENTE
Angelo Ferrarini

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO GENOVA 06/02/2017 N. 460

GNO02587 - Autorizzazione idraulica ex RD 523/1904 per sistemazione aree esterne e realizzazione tettoie in fregio al Torrente Isolona in Comune di Orero(GE).

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

1 - di **AUTORIZZARE** la Sig.ra Nelli Liliana, ai soli fini idraulici e salvi i diritti dei terzi, l'esecuzione dei lavori per "la sistemazione di aree esterna e la realizzazione di tettoie" in fregio al Torrente Isolona in Comune di Orero. I lavori dovranno essere eseguiti nel termine di mesi dodici (12) a partire dalla data indicata nella comunicazione di inizio lavori, che comunque non potrà avvenire oltre un anno dalla data della presente autorizzazione. La validità della presente autorizzazione è sospesa nel caso di cui all'art. 23 Regime Transitorio e art. 24 Regime transitorio per le varianti al Piano delle Norme di Attuazione del Piano di Bacino del Torrente Lavagna;

2 - di **STABILIRE** che l'autorizzazione si intende rilasciata alle seguenti condizioni:

- a) per garantire un miglior deflusso delle acque nel tratto di corso d'acqua interessato dall'intervento, dovrà preventivamente realizzarsi la pulizia dell'alveo nel tratto stesso mediante l'asportazione del materiale ivi depositato ed il taglio della vegetazione arbustiva; detti interventi dovranno realizzarsi in modo tale da non indebolire gli argini, consolidando (se necessario) gli stessi senza modificarne la posizione plano-altimetrica ed evitando ogni sia pur minimo restringimento delle sezioni di deflusso;
- b) dovranno, in ogni caso essere sempre mantenute, a cura del richiedente, le condizioni di deflusso su cui è stato basato lo schema di verifica idraulica, attuando, quando necessario ed almeno con cadenza annuale, interventi di manutenzione e pulizia del tratto di corso d'acqua relativo alle opere in progetto;
- c) le opere dovranno essere eseguite in conformità agli allegati disegni e le varianti, eventualmente necessarie, dovranno essere preventivamente autorizzate da questo Settore: **al termine dei lavori dovrà essere presentata una "relazione di fine lavori" firmata dal direttore dei lavori, corredata da documentazione fotografica, comprovante la corrispondenza delle opere eseguite al progetto autorizzato.**
- d) durante l'esecuzione dei lavori non dovranno crearsi impedimenti di alcun genere al normale deflusso delle acque ovvero non dovrà essere accumulato materiale in alveo;
- e) qualora i lavori dovessero prevedere l'esecuzione di savanelle le modalità per la formazione delle stesse dovranno essere preventivamente concordate con l'Ufficio Polizia Idraulica dello scrivente Settore;
- f) nel caso sia necessario procedere, per la realizzazione dei lavori, al prosciugamento di un tratto di corso d'acqua il richiedente dovrà provvedere a proprie spese:
 - al recupero della fauna ittica eventualmente rimasta nel corpo idrico interessato ed alla successiva immissione in acque pubbliche o ad altro utilizzo autorizzato sotto il controllo del personale incaricato dalla Regione;
 - al ripristino, secondo le indicazioni della Regione, della popolazione ittica preesistente;
- g) qualora il tratto di alveo interessato dai lavori, anche solo per l'eventuale strada di cantiere, dovesse avere uno sviluppo superiore a m 100, dovranno essere preventivamente concordate con l'Ufficio Polizia Idraulica dello scrivente Settore le relative modalità di esecuzione;
- h) l'eventuale materiale di risulta andrà trasportato alla pubblica discarica;
- i) l'inizio dei lavori dovrà essere comunicato alla Regione Liguria al Dipartimento Agricoltura, Sport, Turismo e Cultura Servizio Politiche della Montagna e della Fauna Selvatica e al Dipartimento Territorio - Settore Difesa del Suolo di Genova; detta comunicazione dovrà avere lo stesso oggetto della presente autorizzazione e dovrà altresì avere in allegato la seguente documentazione in duplice copia:
 - corografia della zona in scala 1:10000 oppure 1:5000;
 - copia della presente autorizzazione;
 - elenco dei mezzi che accederanno all'alveo;
 - nominativo del responsabile dell'ente appaltante, del Direttore dei Lavori e del responsabile dell'impresa esecutrice dei lavori con relativo recapito telefonico;
- j) dovranno essere rispettate integralmente, anche in sede di esecuzione dei lavori, le concessioni autorizzate di derivazioni d'acqua e di utilizzazioni grete;
- k) il richiedente sarà responsabile a tutti gli effetti, civili e penali, della stabilità delle opere eseguite e della loro manutenzione, ordinaria e straordinaria, anche nel caso di danni provocati dal regime idraulico del torrente;
- l) il richiedente terrà in ogni modo manlevata ed indenne questa Amministrazione da qualunque reclamo, spesa o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato o subisse danni per effetto della esecuzione o mancata manutenzione delle opere autorizzate, ed a tal fine, dovrà adottare, a sua cura e spese, tutti gli accorgimenti atti ad evitare danni presenti e futuri a terzi;
- m) saranno a totale carico del richiedente tutte le modifiche alle opere, nonché le maggiori spese che potranno derivare dalla presenza nel torrente delle stesse, che si rendessero necessarie, a parere di questa Amministrazione, per migliorare il deflusso delle acque all'atto della eventuale esecuzione di lavori di sistemazione idraulica del corso d'acqua;

- n) il richiedente dovrà provvedere, ai sensi delle vigenti norme di legge quale proprietario di opere interessanti un corso di acqua pubblico, pro-quota in comunione agli altri Enti e privati interessati, ai lavori ordinari e straordinari di manutenzione delle sponde e di sgombero e pulizia dell'alveo dell'intero corso d'acqua ed in particolare dovrà, a sua cura e spese, mantenere sempre sgombero e libero il tratto di greto interessato dall'opera autorizzata, al fine di assicurare il normale deflusso delle acque del torrente.

3 - di **AUTORIZZARE** altresì la sig.ra Nelli Liliana all'accesso in alveo, necessario alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) in caso di emanazione, da parte dei preposti servizi della Regione Liguria dello stato di allerta gialla per fenomeni idrologici valido per i Bacini Liguri Marittimi di Levante - C dovranno essere interrotte le lavorazioni all'interno del corso d'acqua, i mezzi dovranno essere allontanati dall'alveo e non dovrà essere presente all'interno dell'alveo stesso materiale che possa diminuire le sezioni di deflusso;
- b) in caso di emanazione dello stato di allerta arancione e rossa valido per i Bacini Liguri Marittimi di Levante - C dovranno essere messe in atto tutte le misure di sicurezza volte a limitare la possibilità di erosione in presenza di scavi aperti, anche con la messa in opera di opere provvisorie che in ogni caso non dovranno diminuire la sezione utile di deflusso; dovranno essere rimossi dall'alveo tutte le opere provvisorie utili alle lavorazioni (ponteggi ecc.); nel caso in cui tali opere provvisorie risultino di difficile rimozione le stesse dovranno essere adeguatamente ancorate in maniera tale da renderne impossibile l'asportazione anche parziale; al completamento della messa in sicurezza del cantiere le attività in prossimità del corso d'acqua dovranno essere sospese;
- c) nel caso le lavorazioni previste comportino la realizzazione di opere provvisorie all'interno dell'alveo (ponteggi, cassature ecc.) che risultino di difficile rimozione dovrà essere inviato accluso alla comunicazione di inizio lavori sopraccitata elaborato progettuale che indichi in maniera puntuale le misure adottate per la riduzione del rischio di asportazione delle opere provvisorie stesse;

4 - di **DISPORRE** la pubblicazione per estratto sul BURL del presente decreto.

Avverso il presente Decreto è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL DIRIGENTE
Agostino Ramella

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO GENOVA 06/02/2017 N. 461

GNO02597 – Autorizzazione idraulica ex RD 523/1904 per la realizzazione di un impianto tecnologico per l'aspirazione delle polveri in adiacenza a fabbricato artigianale T. Sori in Comune di Sori (GE).

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

1 - di **AUTORIZZARE** la Società Fratelli Razeto & Casareto S.p.A., ai soli fini idraulici e salvi i diritti dei terzi, l'esecuzione dei lavori per "la realizzazione di un impianto tecnologico per l'aspirazione delle

polveri in adiacenza a fabbricato artigianale T. Sori in Comune di Sori (GE)” mappale n° 83 foglio 23 del N.C.T. del Comune di Sori. I lavori dovranno essere eseguiti nel termine di mesi **tre** (3) a partire dalla data indicata nella comunicazione di inizio lavori, che comunque non potrà avvenire oltre sei mesi dalla data della presente autorizzazione. La validità della presente autorizzazione è sospesa nel caso di cui all’art. 23 Regime Transitorio e art. 24 Regime transitorio per le varianti al Piano delle Norme di Attuazione del Piano di Bacino Ambito 14;

2 - di **STABILIRE** che l’autorizzazione si intende rilasciata alle seguenti condizioni:

- a) per garantire un miglior deflusso delle acque nel tratto di corso d’acqua interessato dall’intervento, dovrà preventivamente realizzarsi la pulizia dell’alveo nel tratto stesso mediante l’asportazione del materiale ivi depositato ed il taglio della vegetazione arbustiva; detti interventi dovranno realizzarsi in modo tale da non indebolire gli argini, consolidando (se necessario) gli stessi senza modificarne la posizione plano-altimetrica ed evitando ogni sia pur minimo restringimento delle sezioni di deflusso;
- b) dovranno, in ogni caso essere sempre mantenute, a cura del richiedente, le condizioni di deflusso su cui è stato basato lo schema di verifica idraulica, attuando, quando necessario ed almeno con cadenza annuale, interventi di manutenzione e pulizia del tratto di corso d’acqua relativo alle opere in progetto;
- c) le opere dovranno essere eseguite in conformità agli allegati disegni e le varianti, eventualmente necessarie, dovranno essere preventivamente autorizzate da questo Settore: *al termine dei lavori dovrà essere presentata una “relazione di fine lavori” firmata dal direttore dei lavori, corredata da documentazione fotografica, comprovante la corrispondenza delle opere eseguite al progetto autorizzato.*
- d) durante l’esecuzione dei lavori non dovranno crearsi impedimenti di alcun genere al normale deflusso delle acque ovvero non dovrà essere accumulato materiale in alveo;
- e) qualora i lavori dovessero prevedere l’esecuzione di savanelle le modalità per la formazione delle stesse dovranno essere preventivamente concordate con l’Ufficio Polizia Idraulica dello scrivente Settore;
- f) nel caso sia necessario procedere, per la realizzazione dei lavori, al prosciugamento di un tratto di corso d’acqua il richiedente dovrà provvedere a proprie spese:
 - al recupero della fauna ittica eventualmente rimasta nel corpo idrico interessato ed alla successiva immissione in acque pubbliche o ad altro utilizzo autorizzato sotto il controllo del personale incaricato dalla Regione;
 - al ripristino, secondo le indicazioni della Regione, della popolazione ittica preesistente;
- g) qualora il tratto di alveo interessato dai lavori, anche solo per l’eventuale strada di cantiere, dovesse avere uno sviluppo superiore a m 100, dovranno essere preventivamente concordate con l’Ufficio Polizia Idraulica dello scrivente Settore le relative modalità di esecuzione;
- h) l’eventuale materiale di risulta andrà trasportato alla pubblica discarica;
- i) l’inizio dei lavori dovrà essere comunicato alla Regione Liguria al Dipartimento Agricoltura, Sport, Turismo e Cultura Servizio Politiche della Montagna e della Fauna Selvatica e al Dipartimento Territorio - Settore Difesa del Suolo di Genova; detta comunicazione dovrà avere lo stesso oggetto della presente autorizzazione e dovrà altresì avere in allegato la seguente documentazione in duplice copia:
 - corografia della zona in scala 1:10000 oppure 1:5000;
 - copia della presente autorizzazione;
 - elenco dei mezzi che accederanno all’alveo;
 - nominativo del responsabile dell’ente appaltante, del Direttore dei Lavori e del responsabile dell’impresa esecutrice dei lavori con relativo recapito telefonico;
- j) dovranno essere rispettate integralmente, anche in sede di esecuzione dei lavori, le concessioni autorizzate di derivazioni d’acqua e di utilizzazioni greto;
- k) il richiedente sarà responsabile a tutti gli effetti, civili e penali, della stabilità delle opere eseguite e della loro manutenzione, ordinaria e straordinaria, anche nel caso di danni provocati dal regime idraulico del torrente;
- l) il richiedente terrà in ogni modo manlevata ed indenne questa Amministrazione da qualunque

- reclamo, spesa o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato o subisse danni per effetto della esecuzione o mancata manutenzione delle opere autorizzate, ed a tal fine, dovrà adottare, a sua cura e spese, tutti gli accorgimenti atti ad evitare danni presenti e futuri a terzi;
- m) saranno a totale carico del richiedente tutte le modifiche alle opere, nonché le maggiori spese che potranno derivare dalla presenza nel torrente delle stesse, che si rendessero necessarie, a parere di questa Amministrazione, per migliorare il deflusso delle acque all'atto della eventuale esecuzione di lavori di sistemazione idraulica del corso d'acqua;
 - n) il richiedente dovrà provvedere, ai sensi delle vigenti norme di legge quale proprietario di opere interessanti un corso di acqua pubblico, pro-quota in comunione agli altri Enti e privati interessati, ai lavori ordinari e straordinari di manutenzione delle sponde e di sgombero e pulizia dell'alveo dell'intero corso d'acqua ed in particolare dovrà, a sua cura e spese, mantenere sempre sgombero e libero il tratto di greto interessato dall'opera autorizzata, al fine di assicurare il normale deflusso delle acque del torrente.

3 - di **AUTORIZZARE** altresì la Società Fratelli Razeto & Casareto S.p.A. all'accesso in alveo, necessario alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) in caso di emanazione, da parte dei preposti servizi della Regione Liguria dello stato di allerta gialla per fenomeni idrologici valido per i Bacini Liguri Marittimi di Centro - B dovranno essere interrotte le lavorazioni all'interno del corso d'acqua, i mezzi dovranno essere allontanati dall'alveo e non dovrà essere presente all'interno dell'alveo stesso materiale che possa diminuire le sezioni di deflusso;
- b) in caso di emanazione dello stato di allerta arancione e rossa valido per i Bacini Liguri Marittimi di Centro - B dovranno essere messe in atto tutte le misure di sicurezza volte a limitare la possibilità di erosione in presenza di scavi aperti, anche con la messa in opera di opere provvisorie che in ogni caso non dovranno diminuire la sezione utile di deflusso; dovranno essere rimossi dall'alveo tutte le opere provvisorie utili alle lavorazioni (ponteggi ecc.); nel caso in cui tali opere provvisorie risultino di difficile rimozione le stesse dovranno essere adeguatamente ancorate in maniera tale da renderne impossibile l'asportazione anche parziale; al completamento della messa in sicurezza del cantiere le attività in prossimità del corso d'acqua dovranno essere sospese;
- c) nel caso le lavorazioni previste comportino la realizzazione di opere provvisorie all'interno dell'alveo (ponteggi, cassature ecc.) che risultino di difficile rimozione dovrà essere inviato accluso alla comunicazione di inizio lavori sopraccitata elaborato progettuale che indichi in maniera puntuale le misure adottate per la riduzione del rischio di asportazione delle opere provvisorie stesse;

4 - di **DISPORRE** la pubblicazione per estratto sul BURL del presente decreto.

Avverso il presente Decreto è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL DIRIGENTE
Agostino Ramella

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO GENOVA 06/02/2017 N. 462

GAC00918 - L.64/1974 Opere in abitato da consolidare. "Lavori di manutenzione straordinaria consistenti nell'accorpamento di due unità immobiliari ad uso residenziale in Comune di Sant'Olcese Via Colletta civ. 8." Benef: Sig.ra Garrè Angela.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

1 - di **AUTORIZZARE** la Sig.ra Garrè Angela, - fatti salvi i diritti dei terzi ed ogni altra autorizzazione e/o concessione, specie nei riguardi degli obblighi ai fini urbanistici, territoriali, paesistici e per la derivazione di acque pubbliche - alla realizzazione delle opere come sopra descritte, sulla base degli elaborati progettuali vistati dagli uffici del Settore Difesa del Suolo Genova e uniti agli atti del procedimento. Il richiedente sarà ritenuto responsabile di ogni inadempienza a quanto prescritto e di tutti i danni che possono derivare a persone, animali e cose in conseguenza dell'esecuzione dei lavori in argomento.

2 - di **STABILIRE** che l'autorizzazione si intende rilasciata alle seguenti condizioni:

- a) dovrà essere comunicata la data di inizio lavori prima dell'inizio degli stessi;
- b) le opere dovranno essere localizzate e realizzate come da planimetria ed elaborati allegati al progetto ed eseguite entro 36 mesi dalla data della presente autorizzazione;
- c) le varianti eventualmente necessarie dovranno essere preventivamente autorizzate dallo scrivente Settore Difesa del Suolo di Genova;
- d) dovrà essere prodotta una relazione di fine lavori, corredata da documentazione fotografica, sottoscritta dalla direzione lavori, che attesti la corretta esecuzione delle opere, come da progetto autorizzato, entro 60 giorni dalla fine dei lavori;

3 - di **DISPORRE** la pubblicazione per estratto sul BURL del presente decreto.

Modalità e termini di impugnazione

Avverso il presente Decreto è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL DIRIGENTE
Agostino Ramella

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE AGRICOLE E FLOROVIVAISMO 07/02/2017 N. 483

Attuazione DGR n. 721/2016: riconoscimento Prestatori di servizi. CIPAT Genova.

IL DIRIGENTE

VISTA la DGR n. 721 del 29/07/2016, pubblicata sul BURL n. 36 del 7 settembre 2016, con la quale sono state approvate le modalità e i criteri per il riconoscimento degli organismi abilitati all'erogazione di servizi di consulenza aziendale, di formazione e informazione in materia agricola e forestale e dello sviluppo rurale, di seguito Prestatori di servizi; così come modificata con DGR n.817 del 5/09/2016;

ATTESO che il Prestatore di servizi può essere riconosciuto per le seguenti tipologie di "servizi":

- formazione e informazione: comprende l'insieme delle attività formative e delle azioni informative, offerte dai cosiddetti "Prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze e informazioni";
- consulenza aziendale: insieme delle prestazioni e servizi di consulenza offerti alle imprese e operatori dai cosiddetti "Prestatori di servizi di consulenza";

CONSIDERATO che il punto 12 dell'allegato n. 1 alla suddetta DGR prevede che l'istruttoria delle istanze

venga effettuata attraverso le seguenti fasi, entrambe di competenza del Settore Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo:

- verifica di ricevibilità e l'istruttoria di merito (ammissibilità) delle domande;
- approvazione del Decreto dirigenziale che sancisce gli esiti dell'iter istruttorio;

PRESO ATTO che:

- la richiesta di riconoscimento avviene esclusivamente in modalità informatica tramite la compilazione on line direttamente dall'Archivio informatizzato dei Prestatori di servizi, come definito al punto 11 dell'allegato n. 1 alla citata DGR n. 721/2016;
- i Prestatori di servizi già riconosciuti ai sensi della DGR n. 1658/2012 sono tenuti, ai fini del mantenimento del riconoscimento, a conformarsi a quanto previsto dalla DGR n. 721/2016 e ss.mm.ii, tramite compilazione on line ed invio della richiesta, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL del suddetto provvedimento, pena la decadenza automatica del riconoscimento in essere;
- i Prestatori riconosciuti sono inseriti in un apposito elenco regionale, denominato "*Elenco Regionale dei Prestatori di servizi*", che viene articolato nelle due sezioni "*formazione e informazione*" e "*consulenza aziendale*";

PRESO ATTO che Centro per l'Istruzione Professionale Agricola e l'Assistenza Tecnica della Provincia di Genova (CIPAAT GENOVA), CUA 80044430108, con sede legale in Via Vallecchiara 1, 16125 Genova:

- ha ottenuto il riconoscimento regionale di Prestatore di servizi con Decreto n. 2077/2009 ai sensi della DGR n. 1658/2012;
- ha regolarmente presentato una nuova domanda di riconoscimento, registrata con protocollo generale n. PG/2016/296415 del 01/12/2016;

VISTI:

- il verbale di istruttoria di ricevibilità, prot. NP/2016/25425 del 01/12/2016;
- il verbale di istruttoria di merito (ammissibilità), prot. NP/2017/1540 del 25/01/2017;

CONSIDERATO che a seguito delle suddette verifiche istruttorie, Centro per l'Istruzione Professionale Agricola e l'Assistenza Tecnica della Provincia di Genova risulta rispettare i requisiti minimi organizzativi e professionali, di cui alla citata DGR n. 721/2016, per il riconoscimento di Prestatore di servizi;

RITENUTO pertanto di disporre il riconoscimento di idoneità del Centro per l'Istruzione Professionale Agricola e l'Assistenza Tecnica della Provincia di Genova, come Prestatore di servizi per le tipologie di servizi e per i settori di intervento di seguito specificati:

denominazione Ente	CUAA	sede	tipologia dei servizi	settori/ambiti
Centro per l'Istruzione Professionale Agricola e l'Assistenza Tecnica della Provincia di Genova	80044430108	Via Vallecchiara,1 - 16125 Genova	- formazione e informazione - consulenza aziendale	- agricolo - agroalimentare e per lo sviluppo rurale (PMI)

RITENUTO altresì di provvedere a:

- inserire il Centro Istruzione Professionale e Assistenza Tecnica nelle Sezioni "*Formazione ed informazione*" e "*Consulenza aziendale*" dell'apposito Elenco regionale dei Prestatori di servizi, di cui al punto 13 dell'allegato alla DGR n. 721/2016 per la tipologia dei servizi e per i settori per i quali è stata ritenuta idonea;
- pubblicare il suddetto Elenco regionale nel portale regionale Agriligurianet;

DECRETA

1. di disporre, per i motivi in premessa indicati, il riconoscimento di idoneità del Centro per l'Istruzione Professionale Agricola e l'Assistenza Tecnica della Provincia di Genova, quale Prestatore di servizi ai

sensi della DGR n. 721/2016 come di seguito riportato:

denominazione Ente	CUUA	sede	tipologia dei servizi	settori/ambiti
Centro per l'Istruzione Professionale Agricola e l'Assistenza Tecnica della Provincia di Genova	80044430108	Via Vallechiara,1 - 16125 Genova	- formazione e informazione - consulenza aziendale	- agricolo - agroalimentare e per lo sviluppo rurale (PMI)

- di inserire il Centro per l'Istruzione Professionale Agricola e l'Assistenza Tecnica della Provincia di Genova nelle sezioni "Formazione ed informazione" e "Consulenza aziendale" dell'apposito Elenco regionale dei Prestatori di servizi, di cui al punto 13 dell'allegato alla DGR n. 721/2016, per la tipologia dei servizi e per i settori per i quali è stato ritenuto idoneo.
- di dare comunicazione del presente provvedimento attraverso la sua pubblicazione integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria (BURL), nonché di disporre la pubblicazione sul portale regionale.

AVVERSO il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR Liguria o alternativamente ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o pubblicazione del presente atto.

IL DIRIGENTE
Gloria Manaratti

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE AGRICOLE E FLOROVIVAISMO 07/02/2017 N. 484

Attuazione DGR n.721/2016:Prestatori di Servizi.CIPAT Imperia.

IL DIRIGENTE

VISTA la DGR n. 721 del 29/07/2016, pubblicata sul BURL n. 36 del 7 settembre 2016, con la quale sono state approvate le modalità e i criteri per il riconoscimento degli organismi abilitati all'erogazione di servizi di consulenza aziendale, di formazione e informazione in materia agricola e forestale e dello sviluppo rurale, di seguito Prestatori di servizi; così come modificata con DGR n.817 del 5/09/2016;

ATTESO che il Prestatore di servizi può essere riconosciuto per le seguenti tipologie di "servizi":

- formazione e informazione: comprende l'insieme delle attività formative e delle azioni informative, offerte dai cosiddetti "Prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze e informazioni";
- consulenza aziendale: insieme delle prestazioni e servizi di consulenza offerti alle imprese e operatori dai cosiddetti "Prestatori di servizi di consulenza";

CONSIDERATO che il punto 12 dell'allegato n. 1 alla suddetta DGR prevede che l'istruttoria delle istanze venga effettuata attraverso le seguenti fasi, entrambe di competenza del Settore Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo:

- verifica di ricevibilità e l'istruttoria di merito (ammissibilità) delle domande;
- approvazione del Decreto dirigenziale che sancisce gli esiti dell'iter istruttorio;

PRESO ATTO che:

- la richiesta di riconoscimento avviene esclusivamente in modalità informatica tramite la compilazione on line direttamente dall'Archivio informatizzato dei Prestatori di servizi, come definito al punto 11 dell'allegato n. 1 alla citata DGR n. 721/2016;
- i Prestatori di servizi già riconosciuti ai sensi della DGR n. 1658/2012 sono tenuti, ai fini del mantenimento del riconoscimento, a conformarsi a quanto previsto dalla DGR n. 721/2016 e ss.mm.ii, tramite compilazione on line ed invio della richiesta, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL del suddetto provvedimento, pena la decadenza automatica del riconoscimento in essere;
- i Prestatori riconosciuti sono inseriti in un apposito elenco regionale, denominato "*Elenco Regionale dei Prestatori di servizi*", che viene articolato nelle due sezioni "*formazione e informazione*" e "*consulenza aziendale*";

PRESO ATTO che Centro Istruzione Professionale e Assistenza Tecnica (CIPAT IM), CUA 80003110089, con sede legale in Via Nizza 37/8, 18100 IMPERIA:

- ha ottenuto il riconoscimento regionale di Prestatore di servizi con Decreto n. 2077/2009 ai sensi della DGR n. 1658/2012;
- ha regolarmente presentato una nuova domanda di riconoscimento, registrata con protocollo generale n. PG/2016/211081 del 26/09/2016;

VISTI:

- il verbale di istruttoria di ricevibilità, prot. NP/2016/19642 del 26/09/2016;
- il verbale di istruttoria di merito (ammissibilità), prot. NP/2017/1539 del 25/01/2017;

CONSIDERATO che a seguito delle suddette verifiche istruttorie Centro Istruzione Professionale e Assistenza Tecnica (CIPAT IM), risulta rispettare i requisiti minimi organizzativi e professionali, di cui alla citata DGR n. 721/2016, per il riconoscimento di Prestatore di servizi;

RITENUTO pertanto di disporre il riconoscimento di idoneità del Centro Istruzione Professionale e Assistenza Tecnica (CIPAT IM), come Prestatore di servizi per le tipologie di servizi e per i settori di intervento di seguito specificati:

denominazione Ente	CUAA	sede	tipologia dei servizi	settori/ambiti
Centro Istruzione Professionale e Assistenza Tecnica (CIPAT IM)	80003110089	Via Nizza 37/8, 18100 IMPERIA	- formazione e informazione - consulenza aziendale	- agricolo - agroalimentare e per lo sviluppo rurale (PMI)

RITENUTO altresì di provvedere a:

- inserire il Centro Istruzione Professionale e Assistenza Tecnica (CIPAT IM) nelle Sezioni "Formazione ed informazione" e "Consulenza aziendale" dell'apposito Elenco regionale dei Prestatori di servizi, di cui al punto 13 dell'allegato alla DGR n. 721/2016 per la tipologia dei servizi e per i settori per i quali è stata ritenuta idonea;
- pubblicare il suddetto Elenco regionale nel portale regionale Agriligurianet;
- iscrivere Centro Istruzione Professionale e Assistenza Tecnica (CIPAT IM) nel Registro Unico Nazionale degli Organismi di Consulenza istituito ai sensi dell'art. 6 del DM 03/02/2016.

DECRETA

1. di disporre, per i motivi in premessa indicati, il riconoscimento di idoneità del Centro Istruzione Professionale e Assistenza Tecnica (CIPAT IM), quale Prestatore di servizi ai sensi della DGR n. 721/2016 come di seguito riportato:

denominazione Ente	CUUA	sede	tipologia dei servizi	settori/ambiti
Centro Istruzione Professionale e Assistenza Tecnica (CIPAT IM)	80003110089	Via Nizza 37/8,18100 IMPERIA	- formazione e informazione - consulenza aziendale	- agricolo - agroalimentare e per lo sviluppo rurale (PMI)

2. di inserire il Centro Istruzione Professionale e Assistenza Tecnica (CIPAT IM) nelle sezioni "Formazione ed informazione" e "Consulenza aziendale" dell'apposito Elenco regionale dei Prestatori di servizi, di cui al punto 13 dell'allegato alla DGR n. 721/2016, per la tipologia dei servizi e per i settori per i quali è stato ritenuto idoneo.
3. di dare comunicazione del presente provvedimento attraverso la sua pubblicazione integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria (BURL), nonché di disporre la pubblicazione sul portale regionale.
4. di disporre l'inserimento, del Centro Istruzione Professionale e Assistenza Tecnica (CIPAT IM) nel Registro Unico Nazionale degli Organismi di Consulenza istituito ai sensi dell'art. 6 del DM 03/02/2016.

AVVERSO il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR Liguria o alternativamente ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o pubblicazione del presente atto.

IL DIRIGENTE
Gloria Manaratti

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE AGRICOLE E FLOROVIVAISMO
07/02/2017 N. 485**

Attuazione DGR 721/2016 Riconoscimento Prestatori di Servizi "Confcooperative Unione regionale Ligure".

IL DIRIGENTE

VISTA la DGR n. 721 del 29/07/2016, pubblicata sul BURL n. 36 del 7 settembre 2016, con la quale sono state approvate le modalità e i criteri per il riconoscimento degli organismi abilitati all'erogazione di servizi di consulenza aziendale, di formazione e informazione in materia agricola e forestale e dello sviluppo rurale, di seguito Prestatori di Servizi; così come modificata con DGR n.817 del 5/09/2016;

ATTESO che il Prestatore di Servizi può essere riconosciuto per le seguenti tipologie di "servizi":

- formazione e informazione: comprende l'insieme delle attività formative e delle azioni informative, offerte dai cosiddetti "Prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze e informazioni";
- consulenza aziendale: insieme delle prestazioni e servizi di consulenza offerti alle imprese e operatori dai cosiddetti "Prestatori di servizi di consulenza".

CONSIDERATO che il punto 12 dell'allegato n. 1 alla suddetta DGR prevede che l'istruttoria delle istanze venga effettuata attraverso le seguenti fasi, entrambe di competenza del Settore Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo:

- verifica di ricevibilità e l'istruttoria di merito (ammissibilità) delle domande;
- approvazione del Decreto dirigenziale che sancisce gli esiti dell'iter istruttorio;

PRESO ATTO che:

- la richiesta di riconoscimento avviene esclusivamente in modalità informatica tramite la compilazione on line direttamente dall' Archivio informatizzato dei Prestatori di servizi, come definito al punto 11 dell'allegato n. 1 alla citata DGR n. 721/2016;
- i Prestatori di servizi già riconosciuti ai sensi della DGR n. 1658/2012 sono tenuti, ai fini del mantenimento del riconoscimento, a conformarsi a quanto previsto dalla DGR n. 721/2016, tramite compilazione on line ed invio della richiesta, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL del suddetto provvedimento, pena la decadenza automatica del riconoscimento in essere;
- i Prestatori riconosciuti sono inseriti in un apposito elenco regionale, denominato "Elenco Regionale dei Prestatori di servizi", che viene articolato nelle due sezioni "Formazione ed informazione" e "Consulenza aziendale".

PRESO ATTO che Confcooperative Unione Regionale Ligure, CUA 95007230105, con sede legale in Via Varese n 2 16122 Genova:

- ha ottenuto il riconoscimento regionale di Prestatore di servizi con Decreto n. 2672/2013 ai sensi della DGR n. 1658/2012;
- ha regolarmente presentato una nuova domanda di riconoscimento, registrata con protocollo generale n. PG/2016/296416 del 01/12/2016;

VISTI:

- il verbale di istruttoria di ricevibilità, prot. NP/2016/25422 del 02/12/2016;
- il verbale di istruttoria di ammissibilità, prot. NP/2017/2486 del 06/02/2017;

CONSIDERATO che a seguito delle suddette verifiche istruttorie, Confcooperative Unione Regionale Ligure risulta rispettare i requisiti minimi organizzativi e professionali, di cui alla citata DGR n. 721/2016, per il riconoscimento di Prestatore di servizi;

RITENUTO pertanto di disporre il riconoscimento di idoneità di Confcooperative Unione Regionale Ligure, come Prestatore di Servizio per le Tipologie di Servizi e per i Settori di intervento di seguito specificati:

denominazione Ente	CUAA	sede	tipologia dei servizi	settori/ambiti
Confcooperative Unione Regionale Ligure	95007230105	Via Varese n 2 16122 Genova	- formazione e informazione - consulenza aziendale	- agricolo - forestale

RITENUTO altresì di provvedere a:

- inserire Confcooperative Unione Regionale Ligure nelle Sezioni "Formazione ed informazione" e "Consulenza aziendale" dell'apposito Elenco regionale dei Prestatori di servizi, di cui al punto 13 dell'allegato alla DGR 721/2016 per la Tipologia dei Servizi e per i Settori per i quali è stata ritenuta idonea;
- pubblicare il suddetto Elenco regionale nel portale regionale Agriligurianet;
- iscrivere Confcooperative Unione Regionale Ligure nel Registro Unico Nazionale degli Organismi di Consulenza istituito ai sensi dell'art. 6 del DM 03/02/2016.

DECRETA

1. di disporre, per i motivi in premessa indicati, il riconoscimento di idoneità di Confcooperative Unione Regionale Ligure, quale Prestatore di Servizio ai sensi della DGR n. 721/2016 come di seguito riportato:

denominazione Ente	CUUA	sede	tipologia dei servizi	settori/ambiti
Confcooperative Unione Regionale Ligure	95007230105	Via Varese n 2 16122 Genova	- formazione e informazione - consulenza aziendale	- agricolo - forestale

2. di inserire **Confcooperative Unione Regionale Ligure** nella Sezione “*Formazione ed informazione*” e “*Consulenza aziendale*” dell’apposito Elenco regionale dei Prestatori di servizi, di cui al punto 13 dell’allegato alla DGR 721/2016, per la Tipologia dei Servizi e per i Settori per i quali è stata ritenuta idonea.
3. di dare comunicazione del presente provvedimento attraverso la sua pubblicazione integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria (BURL), nonché di disporre la pubblicazione sul portale regionale Agriligurianet.
4. di disporre l’inserimento di Confcooperative Unione Regionale Ligure nel Registro Unico Nazionale degli Organismi di Consulenza istituito ai sensi dell’art. 6 del DM 03/02/2016.

AVVERSO il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR Liguria o alternativamente ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o pubblicazione del presente atto.

IL DIRIGENTE
Gloria Manaratti

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE BILANCIO E RAGIONERIA 05/02/2017 N. 502

Prelevamento dal Fondo di riserva di cassa del Bilancio di Previsione per l’anno finanziario 2017 ai sensi art. 48 del D.Lgs. 118/2011 - euro 52.500,00 (2° provvedimento).

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto Legislativo 23/06/2011, n.118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO in particolare l’art.48, comma 3 secondo il quale “Il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa è iscritto nel solo bilancio di cassa per un importo definito in rapporto alla complessiva autorizzazione a pagare ivi disposta, secondo modalità indicate dall’ordinamento contabile regionale in misura non superiore ad un dodicesimo e i cui prelievi e relative destinazioni ed integrazioni degli altri programmi di spesa, nonché dei relativi capitoli del bilancio di cassa, sono disposti con decreto dirigenziale.”;

VISTO altresì l’art.10 del suddetto D.Lgs. 118/2011 secondo il quale le variazioni al bilancio di previsione, disposte nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti finanziari, sono allegati i prospetti di cui all’allegato 8, da trasmettere al tesoriere;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 390 del 3 maggio 2016 recante “Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm. e ii. - DGR 1570 del 29/12/2015: definizione competenze degli atti di variazione di bilancio di cui agli art. 48 e 51”;

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2016, n. 35 “Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2017-2019”;

VISTO in particolare l’art. 3 Fondi di riserva” della citata l.r. 35/2016;

VISTA altresì la deliberazione della Giunta Regionale n. 1249 del 30 dicembre 2016 che approva il Documento Tecnico di Accompagnamento e il Bilancio Gestionale del Bilancio di Previsione Finanziario 2017 – 2019 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss. mm. e ii.;

CONSIDERATO CHE

- con nota n. IN/2017/1499 del 27/01/2017 il Settore Affari Generali ha richiesto l'adeguamento del capitolo di spesa 399 "Trasferimenti ad amministrazioni locali per spese di gestione in relazione alle funzioni trasferite legge regionale 10 aprile 2015, n.15", nell'ambito della Missione 1 - Programma 3 "Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato" – Titolo 1;
- nei citati documenti "Documento Tecnico di Accompagnamento" e "Bilancio Gestionale" del Bilancio di Previsione Finanziario 2017 – 2019, in relazione al predetto capitolo 399 di spesa non risulta iscritto alcun residuo presunto;
- dalle scritture contabili sul predetto capitolo 399 di spesa risulta, alla chiusura dell'esercizio 2016, un residuo di euro 52.500,00 - annualità 2016;

RITENUTO pertanto che ricorrano le condizioni per provvedere alla dotazione dello stanziamento di cassa del citato capitolo 399 di spesa per euro 52.500,00 onde consentire il pagamento delle spese di funzionamento della Provincia di Savona e permettere quindi il pagamento dei residui passivi risultanti in sede di chiusura dell'esercizio 2016, prima dell'approvazione del riaccertamento ordinario 2017 e dell'Assestamento del Bilancio 2017-2019 con i quali si provvede, tra l'altro, all'aggiornamento dei residui presunti iscritti nel bilancio di previsione;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. è prelevata dalla Missione 20 – Programma 1 "Fondo di riserva" – Titolo 1 – Macroaggregato 110 la somma di euro 52.500,00 (cinquantaduemilacinquecento/00) in termini di cassa per impinguare di pari importo lo stanziamento di cassa della Missione 1 – Programma 3 "Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato" – Titolo 1 – Macroaggregato 104 mediante la seguente variazione allo stato di previsione della Spesa del Bilancio di Previsione Finanziario 2017-2019":
 - a) Variazioni allo stato di previsione della spesa del Bilancio di previsione 2017-2019 per Missioni e Programmi in termini di cassa – esercizio 2017:

Missione 20 "Fondi e accantonamenti"

Programma 1 "Fondo di riserva"

Titolo 1 "Spese correnti"

(euro)

-52.500,00

(cinquantaduemilacinquecento/00)

Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione"

Programma 3 "Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato"

Titolo 1 "Spese correnti"

+52.500,00

(cinquantaduemilacinquecento/00)

===

- b) Variazioni allo stato di previsione della spesa del Documento Tecnico di Accompagnamento 2017-2019 in termini di cassa – esercizio 2017:

Missione 20 “Fondi e accantonamenti”		(euro)
Programma 1 “Fondo di riserva”		-52.500,00
Macroaggregato 110 “Altre spese correnti”		(cinquantaduemilacinquecento/00)
Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”		
Programma 3 “Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato”		
Macroaggregato 104 “Trasferimenti correnti”		+52.500,00
		(cinquantaduemilacinquecento/00)
		===

- c) Variazioni allo stato di previsione della spesa del Bilancio Gestionale 2017-2019 in termini di cassa - esercizio 2017:

Missione 20 “Fondi e accantonamenti”		(euro)
Programma 1 “Fondo di riserva”		
Capitolo 9590	“Fondo di riserva per sopperire ad eventuali deficienze degli stanziamenti di cassa di parte corrente”	-52.500,00
		(cinquantaduemilacinquecento/00)
Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”		
Programma 3 “Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato”		
Capitolo 399	“Trasferimenti ad	
Struttura 141120	amministrazioni locali per spese di gestione in relazione alle funzioni trasferite legge regionale 10 aprile 2015, n.15”	+52.500,00
		(cinquantaduemilacinquecento/00)
		===

2. è trasmesso al tesoriere l'Allegato 8, di cui all'art.10 del D.Lgs. 118/2011, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il presente provvedimento è pubblicato per esteso nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL DIRIGENTE
Bruna Aramini

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO SAVONA E IMPERIA 06/02/2017 N. 503

IM - concessione in sanatoria di derivazione acqua a uso irriguo dal bacino del Torrente Arroscia (Rio Santa Lucia) in Comune di Pornassio. Ditta: Comune di Pornassio - prat. derivazione n. 231 - prat. amm.va n. 336.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

1. di approvare il Disciplinare prot. n. NP/2017/1985 del 30.01.2017 contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione di derivazione d'acqua in questione, allegato in copia quale parte integrante e sostanziale del presente atto, fermo restando che per quanto non previsto nel presente atto e nel citato disciplinare, la concessione è accordata fatti salvi i diritti di terzi e tutte le altre autorizzazioni e/o concessioni che la ditta eventualmente dovrà richiedere per l'esercizio della derivazione;
2. di concedere, ai soli fini e nei limiti della normativa di cui al T.U. 1775/1933 e s.m.i., e alla L.R. n. 18/1999, al Comune di Pornassio, nella persona del Sindaco Sig. Fossati Emilio, con sede in via Roma 30 a Pornassio, Cod. Fisc. 00246290084, la concessione, in sanatoria, di derivazione d'acqua da presa superficiale nel bacino del Torrente Arroscia (rio S. Lucia), nel territorio del Comune di Pornassio, per una quantità pari a moduli 0,015 (pari a l/s 1,5) necessaria ad irrigare i terreni censiti catastalmente nel comune censuario di Pornassio F. 25-26-32-33 aventi una superficie complessiva pari a mq 105.997 circa;
3. di pubblicare estratto del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Resta facoltà del Settore Difesa del Suolo di Savona e Imperia revocare, in tutto o in parte, la presente concessione qualora da studi effettuati nell'ambito del Piano di Bacino del Torrente Arroscia il prelievo in oggetto risultasse non compatibile con l'equilibrio idrico e/o idrogeologico del bacino stesso.

Avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione al Tribunale competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE
Enrico Pastorino

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE BILANCIO E RAGIONERIA 08/02/2017 N. 512

Variazioni per euro 100.000,00 al bilancio 2017-2019 ai sensi dell'art. 51, comma 4, del D.Lgs. 118/2011 - Adeguamento capitoli di entrata e di spesa relativi alle partite di giro (1° provvedimento).

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto Legislativo 23/06/2011, n.118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO in particolare l'articolo 51, comma 4 secondo il quale, salvo differente disciplina definita dalle Regioni, nel proprio ordinamento contabile, i dirigenti responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario della Regione possono effettuare, tra le altre, variazioni riguardanti le partite di giro;

VISTO altresì l'art.10 del suddetto D.Lgs. 118/2011 secondo il quale le variazioni al bilancio di previsione, disposte nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti finanziari, sono allegati i prospetti di cui all'allegato 8, da trasmettere al tesoriere;

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2016, n. 35 "Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2017-2019";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1249 del 30 dicembre 2016 che approva il Documento Tecnico di Accompagnamento e il Bilancio Gestionale del Bilancio di Previsione Finanziario 2017 – 2019 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss. mm. e ii.;

VISTA altresì la deliberazione della Giunta Regionale n. 390 del 3 maggio 2016 "Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm. e ii. – DGR n. 1570 del 29/12/2015: definizione competenze degli atti di variazione di bilancio di cui agli art. 48 e 51";

CONSIDERATO che con nota n. IN/2017/5819 del 27 gennaio 2017 del Settore Affari Generali si richiede, nell'ambito delle partite di giro, l'impinguamento del capitolo di entrata 5037 "Rimborso anticipazioni corrisposte agli amministratori regionali per spese di missione e di rappresentanza effettuate con carte di credito" e del corrispondente capitolo di spesa 9908 "Anticipazioni corrisposte agli amministratori regionali per spese di missione e di rappresentanza effettuate con carte di credito" per l'importo di euro 100.000,00 in termini di competenza e di cassa, al fine di consentire la continuità dell'attività istituzionale connessa alle funzioni del Presidente della Giunta e degli Amministratori sul territorio nazionale e internazionale;

RITENUTO pertanto di dover iscrivere nel bilancio 2017, nello stato di previsione dell'entrata e corrispondentemente nello stato di previsione della spesa la somma di euro 100.000,00;

RITENUTO altresì che ricorrano le condizioni per poter provvedere all'iscrizione della predetta somma con atto amministrativo negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2017, con conseguente variazione agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Bilancio di Previsione 2017-2019, del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Gestionale;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di apportare le seguenti variazioni al Bilancio di Previsione 2017—2019 – esercizio 2017, in termini di competenza e di cassa:

- a) Variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa del Bilancio di previsione 2017-2019 in termini di competenza e di cassa – esercizio 2017:

	(euro)
Entrata	
Titolo 9 "Entrate per conto terzi e partite di giro"	
Tipologia 100 "Entrate per partite di giro"	+100.000,00
	(centomila/00)
Spesa	
Missione 99 "Servizi per conto terzi"	
Programma 1 "Servizi per conto terzi e partite di giro"	+100.000,00
	(centomila/00)
	<hr/>
	+100.000,00
	<hr/>

- b) Variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa del Documento Tecnico di Accompagnamento 2017-2019 in termini di competenza e di cassa – esercizio 2017:

	(euro)
Entrata	
Titolo 9 "Entrate per conto terzi e partite di giro"	
Tipologia 100 "Entrate per partite di giro"	
Categoria 900 "Altre entrate per partite di giro"	
Macroaggregato 901 "Entrate per partite di giro"	+100.000,00
	(centomila/00)
Spesa	
Missione 99 "Servizi per conto terzi"	
Programma 1 "Servizi per conto terzi e partite di giro"	
Macroaggregato 701 "Uscite per partite di giro"	+100.000,00
	(centomila/00)
	<hr/>
	+100.000,00
	<hr/>

- c) Variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa del Bilancio Gestionale 2017-2019 in termini di competenza e di cassa - esercizio 2017:

(euro)

Entrata

Titolo 9 "Entrate per conto terzi e partite di giro"

Tipologia 100 "Entrate per partite di giro"

Capitolo 5037	"Rimborso anticipazioni corrisposte agli	
E.9.01.99.99.000	amministratori regionali per spese di	
Struttura 141120	missione e di rappresentanza effettuate	
	con carte di credito"	+100.000,00
		(centomila/00)

Spesa

Missione 99 "Servizi per conto terzi"

Programma 1 "Servizi per conto terzi e partite di giro"

Capitolo 9908	"Anticipazioni corrisposte agli	
U.7.01.99.99.000	amministratori regionali per spese di	
Struttura 141120	missione e di rappresentanza effettuate	
	con carte di credito"	+100.000,00
		(centomila/00)

+100.000,00

2. è trasmesso al tesoriere l'Allegato 8, di cui all'art.10 del D.Lgs. 118/2011, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il presente provvedimento è pubblicato per esteso sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL DIRETTORE GENERALE
Claudia Morich

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO LA SPEZIA 13/02/2017 N. 517**SP AI 12818 - Autorizzazione all'esecuzione dei lavori di ripristino fondali del Fiume Magra in demanio marittimo. Revoca e modifiche del decreto dirigenziale n. 1788 del 20/04/2016.**

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

Per i motivi indicati in premessa:

- 1) di revocare in autotutela il decreto n. 1788 del 20/04/2016;
- 2) di autorizzare le ditte concessionarie degli specchi acquei del demanio marittimo già menzionate nel decreto di cui sopra: AR.NAV Srl, COMUNE DI AMEGLIA, MARINA DEL PONTE Sas, MOTOMAR 2000 Srl e YACHTING CLUB FOCE MAGRA associate nell'A.T.I. Portus Lunae, NAUTICA FIUME MAGRA Srl, NAUTICA CORSINI dei F.lli Roberto ed Elena Snc, C.D. NAUTICA Srl e LAZZARINI ANTONIO ai soli fini idraulici, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, all'esecuzione dei lavori di ripristino dei fondali degli specchi d'acqua in concessione alle ditte sopracitate, in conformità agli elaborati progettuali esaminati, vistati e trattenuti da questo Settore, fermo restando il rispetto delle seguenti condizioni, la cui inosservanza, anche di una sola delle quali, ne comporta l'annullamento:
 - a) durante l'esecuzione dei lavori dovrà essere evitato qualunque ingombro del Fiume Magra non strettamente necessario alla realizzazione dell'intervento stesso;
 - b) il materiale escavato proveniente dal ripristino dei fondali quantificato in metri cubi 25.000 all'anno, antistante gli specchi acquei in concessione e il canale di accesso alle darsene, come di seguito specificato e come mostrato nelle planimetrie allegate all'istanza:
 - AR.NAV Srl: 2.500 metri cubi all'anno;
 - Comune di Ameglia: 5.000 metri cubi all'anno;
 - Marina del Ponte Sas: 2.500 metri cubi all'anno;
 - A.T.I. Portus Lunae relativamente agli specchi d'acqua di Motomar 2000 Srl e Yachting Club Foce Magra per complessivi 5.000 metri cubi all'anno;
 - Nautica Fiume Magra Srl: 5.000 metri cubi all'anno;
 - Nautica Corsini dei F.lli Corsini Roberto ed Elena Snc: 500 metri cubi all'anno;
 - C.D. Nautica Srl: 4.000 metri cubi all'anno;
 - Lazzarini Antonio: 500 metri cubi all'anno;potrà essere movimentato in loco, così come autorizzato dal Settore Ecosistema Costiero e Acque ed in conformità agli elaborati vistati da questo Settore;
 - c) resta inteso che per l'esecuzione del ripristino dei fondali è necessario ottenere tutte le altre autorizzazioni prescritte dalla normativa vigente, oltreché adempiere alle prescrizioni imposte dagli Enti competenti in materia. Se eventuali autorizzazioni modificano di fatto quanto prescritto con il presente atto dovrà esserne data tempestiva comunicazione a questa Amministrazione per il necessario benessere di competenza;
 - d) le ditte saranno ritenute a tutti gli effetti civili e penali - salvo le rivalse di Legge - responsabile circa la sicurezza delle opere autorizzate per cui dovranno adottare, a loro cura e spese tutti i provvedimenti necessari a salvaguardia della pubblica e privata incolumità, anche derivanti dal regime idraulico del Fiume Magra e del Torrente Bettigna;
 - e) codeste ditte riterranno manlevata ed indenne questa Amministrazione da qualunque spesa o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato o subisse danni per effetto della esecuzione dei lavori di che trattasi.
- 3) di stabilire che il presente nulla osta ai soli fini idraulici ha validità fino al 31 maggio 2019 ma, potrà essere revocato - per motivi idraulici anche d'ordine generale - a giudizio insindacabile di questo Settore, senza che le ditte possano pretendere indennizzi o compensi di sorta;
- 4) di dare preventiva comunicazione dell'inizio e della fine delle attività di ripristino dei fondali allo scrivente Settore, al Settore Ecosistema Costiero e Acque della Regione Liguria, alla Capitaneria

di Porto della Spezia ed al Dipartimento Provinciale dell'Arpal di La Spezia, al Comune di Ameglia competente per territorio ed all'Ente Parco Montemarcello-Magra;

5) di disporre la pubblicazione per estratto sul BURL del presente decreto.

Avverso il suddetto provvedimento è ammessa proposizione di ricorso presso le competenti Autorità giurisdizionali e amministrative in base alle condizioni e ai termini di legge:

- presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria ex D.lgs. n. 104 del 02/07/2010, nel termine di 60 giorni dalla data di notificazione del presente atto;
- presso il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche o il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ex R.D. n. 1775 del 11/12/1933, nel termine di 60 giorni dalla data in cui la decisione amministrativa sia stata notificata nelle forme e nei modi stabiliti;
- presso l'Autorità giurisdizionale ordinaria ex R.D. n. 1443 del 28/10/1940 Codice di Procedura Civile e R.D. n. 267 del 16/03/1942 Codice Civile, nei termini di prescrizione previsti;
- presso l'organo sovraordinato mediante ricorso gerarchico ex D.P.R. n. 1199 del 24/11/1971, nel termine di 30 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato e da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
- presso il Presidente della Repubblica mediante ricorso straordinario al Capo dello Stato ex D.P.R. n. 1199 del 24/11/1971, nel termine di 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

IL DIRIGENTE
Angelo Ferrarini

REGIONE LIGURIA
DIPARTIMENTO TERRITORIO
Settore Difesa del Suolo di Savona e Imperia

AVVISO PRESENTAZIONE DOMANDA DERIVAZIONE ACQUA

La Ditta BALESTRA Augusto e BALESTRA Bianca in data 23/04/2010 ha presentato istanza di rinnovo della domanda di concessione di derivazione di moduli 0,0028 di acqua dal bacino del torrente S. LORENZO (rio Fontanabuona) in Comune di CIPRESSA per uso irriguo (pratica n. 7).

IL FUNZIONARIO
Rodolfo Lengueglia